



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n.975/XIX Sess./2022

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Iniziative della RPT in relazione alla richiesta di “video-asseverazione” a supporto delle cessioni di credito da cd. Superbonus gestite dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Cari Presidenti,

come noto, i professionisti dell’area tecnica e scientifica hanno avuto ed hanno un ruolo particolarmente rilevante nell’attuazione dei bonus edilizi, ed in particolare il Superbonus (ex artt. 119 e ss. del DL 34/2020), e nella validazione/asseverazione dei lavori edili svolti per maturare i crediti derivanti da tale bonus fiscale, destinati - conformemente alla disciplina normativa pro tempore applicabile – alla circolazione come cd. moneta fiscale (i.e. credito fiscale derivante dal Superbonus). In tale contesto, i professionisti dell’area tecnica e scientifica, nei limiti consentiti dalle rispettive discipline professionali, hanno svolto e svolgono attività di attestazione e certificazione, *fidefacente* dell’effettiva e conforme a norma realizzazione dei lavori richiesti per l’accesso al citato beneficio fiscale, assumendo anche la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

L’ampiezza delle attività e delle competenze richieste per godere di tali benefici fiscali ha indotto una pluralità di istituti di credito a stipulare accordi e convenzioni con società di consulenza leader di mercato finalizzate, in tesi, ad ottimizzare il percorso di ottenimento della cd. moneta fiscale (i.e. cessione del credito) finanziariamente indispensabile agli operatori (i.e. imprese e professionisti) per attuare i lavori in questione.

Nell’ambito di tali accordi, un’associazione di costruttori edili, a quanto consta, ha stipulato con la nota società di consulenza Deloitte S.p.A. una convenzione con la quale quest’ultima ha messo a disposizione di committenti, imprese e professionisti una piattaforma destinata alla gestione documentale necessaria all’ottenimento ed alla circolazione (in ambito bancario) del credito fiscale citato. Ciò in stretto raccordo con una pluralità di istituti bancari riconducibili quantomeno, a quanto risulta, al Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A. (al sito <https://www.bonusfiscali.intesasanpaolo.com/login> è possibile reperire la piattaforma messa a disposizione da Deloitte S.p.A. per la gestione documentale necessaria all’ottenimento ed alla circolazione del credito fiscale).

Tale piattaforma, molto utilizzata dagli operatori del settore, interviene in una fase del procedimento successiva all’attestazione (da parte di ENEA, Ente pubblico deputato all’acquisizione di documenti, attestazioni e certificazioni richieste ex lege) della correttezza documentale del singolo fascicolo. In altre parole, la piattaforma viene in questione solo in relazione agli aspetti bancari/finanziari dell’operazione, quando i professionisti, impegnati dal

DL 34/2020 nelle funzioni di attestatori/asseveratori, sotto la propria responsabilità, della corretta esecuzione dei lavori edilizi necessari per fruire del bonus fiscale, hanno già reso la propria prestazione professionale (formalmente verificata dall'ENEA).

È fatto notorio quello per il quale, nell'attuale contesto, il mondo bancario ha limitato fortemente la possibilità di circolazione del credito da Superbonus, indottovi sia dagli interventi normativi più recenti che hanno oggettivamente penalizzato l'intera filiera delle costruzioni, sia dalla imminente "saturazione" della propria capacità di acquisire moneta cd. fiscale da utilizzare come strumento di compensazione nei propri rapporti con l'Erario. Ciò, a sua volta, rende dominante la posizione contrattuale dell'istituto bancario (e quindi dell'advisor che utilizza) atteso che il mercato presenta sempre meno soggetti interessati ad acquisire i crediti fiscali derivanti dal cd. Superbonus.

La Società di consulenza in questione (sempre nella sua qualità di advisor, a quanto consta, del Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.) ha inopinatamente ed autonomamente introdotto, fra la documentazione ritenuta necessaria per consentire l'accesso alla possibilità di circolazione del credito fiscale di cui si discute, un obbligo che presenta rilevanti illegittimità. In particolare, da alcune settimane, viene esplicitamente richiesto, dalla piattaforma in questione il caricamento di una sorta di "video-asseverazione" (da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e/o dai professionisti tecnici a vario titolo coinvolti nell'appalto) che rechi una dettagliata ripresa dei lavori effettuati e delle aree interessate dall'intervento. Ciò per supposte finalità antifrode.

La Rete Professioni Tecniche ha segnalato, dapprima informalmente e poi con apposita diffida alla Società di consulenza che tale video-ripresa - archiviata e gestita con modalità non note e per tempi non noti - non è richiesta da nessuna norma vigente nell'ordinamento e non pare, comunque, adeguatamente sostenuta da adeguate basi normative.


A tutela della dignità dei professionisti, RPT ha quindi depositato un esposto al Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) ed uno innanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) evidenziando che tale illegittima pretesa della Società di consulenza oltre alla dignità dei professionisti è idonea - per un verso - a ledere la cd. privacy del committente e dei lavoratori in cantiere e - per altro verso - è idonea a configurare un illegittimo e vessatorio abuso di posizione dominante da parte sia dell'advisor che del gruppo bancario di riferimento.

Altre iniziative sono allo studio.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



All.:

- circolare RPT n. 39 del 10.11.2022
- esposto al Garante per la protezione dei dati personali (GPDP)
- esposto innanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)



Circolare n. 39/2022 - Prot. n. 571/2022 del 10/11/2022

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete
Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
segreteria@chimicifisici.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
servizioregreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
segreteria@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologicalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
segreteria presidenza@cnappc.it

Circolare n. 39 - Prot. n. 571/2022

Roma, 10 novembre 2022

Oggetto: Iniziative della RPT in relazione alla richiesta di “video-asseverazione” a supporto delle cessioni di credito da cd. Superbonus gestite dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A.

Cari Presidenti,

come noto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica hanno avuto ed hanno un ruolo particolarmente rilevante sull'attuazione dei bonus edilizi, ed in particolare il Superbonus (ex artt. 119 e ss. del DL 34/2020), e nella validazione/asseverazione dei lavori edili svolti per maturare i crediti derivanti da tale bonus fiscale, destinati - conformemente alla disciplina normativa pro tempore applicabile - alla circolazione come cd. moneta fiscale (i.e. credito fiscale derivante dal Superbonus). In tale contesto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica, nei limiti consentiti dalle rispettive discipline professionali, hanno svolto e svolgono attività di attestazione e certificazione, fidefacente dell'effettiva e conforme a norma realizzazione dei lavori richiesti per l'accesso al citato beneficio fiscale, assumendo anche la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

L'ampiezza delle attività e delle competenze richieste per godere di tali benefici fiscali ha indotto una pluralità di istituti di credito a stipulare accordi e convenzioni con società di consulenza leader di mercato finalizzate, in tesi, ad ottimizzare il percorso di ottenimento della cd. moneta fiscale (i.e. cessione del credito) finanziariamente indispensabile agli operatori (i.e. imprese e professionisti) per attuare i lavori in questione.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



Nell'ambito di tali accordi una associazione di costruttori edili, a quanto consta, ha stipulato con la nota società di consulenza Deloitte S.p.A. una convenzione con la quale quest'ultima ha messo a disposizione di committenti, imprese e professionisti una piattaforma destinata alla gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione (in ambito bancario) del credito fiscale citato. Ciò in stretto raccordo con una pluralità di istituti bancari riconducibili quantomeno, a quanto risulta, al Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A. (al sito <https://www.bonusfiscali.intesasanpaolo.com/login> è possibile reperire la piattaforma messa a disposizione da Deloitte S.p.A. per la gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione del credito fiscale).

Tale piattaforma, molto utilizzata dagli operatori del settore, interviene in una fase del procedimento successiva all'attestazione (da parte di ENEA, Ente pubblico deputato all'acquisizione di documenti, attestazioni e certificazioni richieste ex lege) della correttezza documentale del singolo fascicolo. In altre parole, la piattaforma viene in questione solo in relazione agli aspetti bancari/finanziari dell'operazione, quando i professionisti, impegnati dal DL 34/2020 nelle funzioni di attestatori/asseveratori, sotto la propria responsabilità, della corretta esecuzione dei lavori edilizi necessari per fruire del bonus fiscale, hanno già reso la propria prestazione professionale (formalmente verificata dall'ENEA).

E' fatto notorio quello per il quale, nell'attuale contesto, il mondo bancario ha limitato fortemente la possibilità di circolazione del credito da Superbonus, indottovi sia dagli interventi normativi più recenti che hanno oggettivamente penalizzato l'intera filiera delle costruzioni, sia dalla imminente "saturazione" della propria capacità di acquisire moneta cd. fiscale da utilizzare come strumento di compensazione nei propri rapporti con l'Erario. Ciò, a sua volta, rende dominante la posizione contrattuale dell'istituto bancario (e quindi dell'advisor che utilizza) atteso che il mercato presenta sempre meno soggetti interessati ad acquisire i crediti fiscali derivanti dal cd. Superbonus.

La Società di consulenza in questione (sempre nella sua qualità di advisor, a quanto consta, del Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.) ha inopinatamente ed autonomamente introdotto, fra la documentazione ritenuta necessaria per consentire l'accesso alla possibilità di circolazione del credito fiscale di cui si discute, un obbligo che presenta rilevanti illegittimità. In particolare, da alcune

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



settimane, viene esplicitamente richiesto, dalla piattaforma in questione il caricamento di una sorta di “video-asseverazione” (da parte dell’impresa esecutrice dei lavori e/o dai professionisti tecnici a vario titolo coinvolti nell’appalto) che rechi una dettagliata ripresa dei lavori effettuati e delle aree interessate dall’intervento. Ciò per supposte finalità antifrode.

La RPT ha segnalato, dapprima informalmente e poi con apposita diffida alla Società di consulenza che tale video-ripresa - archiviata e gestita con modalità non note e per tempi non noti – non è richiesta da nessuna norma vigente nell’ordinamento e non pare, comunque, adeguatamente sostenuta da adeguate basi normative.

A tutela della dignità dei professionisti, RPT ha quindi depositato un esposto al Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) ed uno innanzi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) evidenziando che tale illegittima pretesa della Società di consulenza oltre alla dignità dei professionisti è idonea - per un verso – a ledere la cd. privacy del committente e dei lavoratori in cantiere e – per altro verso – è idonea a configurare un illegittimo e vessatorio abuso di posizione dominante da parte sia dell’advisor che del gruppo bancario di riferimento.

Altre iniziative sono allo studio.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



Al Garante per la protezione dei
dati personali
P.ZZA VENEZIA, 11
00187 ROMA
protocollo@pec.gpdp.it

Prot. n. 545/2022

Roma, 25 ottobre 2022

Reclamo ex art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento.

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT), in persona del Coordinatore e come tale Legale Rappresentante che, ad ogni effetto di legge sottoscrive il presente atto, espone a Codesta Autorità quanto segue.

1. Premessa.

- 1.1.** Gli istanti rappresentano e tutelano i diritti e gli interessi dei propri associati innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e di vigilanza e, come tali, in ragione di quanto più oltre esposto, intendono rappresentare i seguenti fatti.
- 1.2.** Come noto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica hanno avuto ed hanno un ruolo particolarmente rilevante nella gestione del cd. Superbonus (ex artt. 119 e ss. del DL 34/2020) e nella validazione/asseverazione dei lavori edili svolti per maturare i crediti derivanti da tale bonus fiscale, destinati - conformemente alla disciplina normativa pro tempore applicabile - alla circolazione come cd. moneta fiscale (i.e. credito fiscale derivante dal Superbonus).
- 1.3.** In tale contesto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica, nei limiti consentiti dalle rispettive discipline professionali, hanno svolto e svolgono attività di attestazione e certificazione, fidefacente, dell'effettiva e conforme a norma realizzazione dei lavori richiesti per l'accesso al citato beneficio fiscale, assumendo anche la qualifica di incaricati di pubblico servizio.
- 1.4.** L'ampiezza delle attività e delle competenze richieste per godere di tali benefici fiscali ha indotto una pluralità di istituti di credito ed associazioni industriali a stipulare accordi e convenzioni con società di consulenza leader di mercato finalizzate, in tesi, ad ottimizzare il percorso di ottenimento della cd. moneta fiscale (i.e. cessione del credito) finanziariamente indispensabile agli operatori (i.e. imprese e professionisti) per attuare i lavori in questione.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



- 1.5. Nell'ambito di tali accordi una associazione di costruttori edili, a quanto consta, ha stipulato con la nota società di consulenza Deloitte S.p.A. una convenzione con la quale quest'ultima ha messo a disposizione di committenti, imprese e professionisti una piattaforma destinata alla gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione (in ambito bancario) del credito fiscale citato. Ciò in stretto raccordo con una pluralità di istituti bancari riconducibili quantomeno, a quanto consta, al Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.
- 1.6. E infatti, al sito internet <https://www.bonusfiscali.intesasanpaolo.com/login> è possibile reperire la piattaforma messa a disposizione da Deloitte S.p.A. per la gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione del credito fiscale.
- 1.7. Tale piattaforma, molto utilizzata dagli operatori del settore, interviene in una fase del procedimento successiva all'attestazione (da parte di ENEA, Ente pubblico deputato all'acquisizione di documenti, attestazioni e certificazioni richieste *ex lege*) della correttezza documentale del singolo fascicolo. In altre parole, la piattaforma viene in questione solo in relazione agli aspetti bancari/finanziari dell'operazione, quando i professionisti previsti dal DL 34/2020 quali attestatori/asseveratori, sotto la propria responsabilità, della corretta esecuzione dei lavori edilizi necessari per fruire del bonus fiscale, hanno già reso la propria prestazione professionale (formalmente verificata dall'ENEA);
- 1.8. E' fatto notorio quello per il quale, nell'attuale contesto, il ceto bancario ha limitato fortemente la possibilità di circolazione del credito da Superbonus, indottovi sia dagli interventi normativi più recenti che hanno oggettivamente penalizzato l'intera filiera delle costruzioni, sia dalla imminente "saturazione" della propria capacità di acquisire moneta cd. fiscale da utilizzare come strumento di compensazione nei propri rapporti con l'Erario. Ciò, a sua volta, rende dominante la posizione contrattuale dell'istituto bancario (e quindi dell'advisor che utilizza) atteso che il mercato presenta sempre meno soggetti interessati ad acquisire i crediti fiscali derivanti dal cd. Superbonus.

2. Problematiche giuridiche conseguenti alle richieste dell'Advisor.

- 2.1. La premessa svolta è necessaria per evidenziare che la Società di consulenza in questione (sempre nella sua qualità di advisor, a quanto consta, del Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.) ha inopinatamente ed autonomamente introdotto, fra la documentazione ritenuta necessaria per consentire l'accesso alla possibilità di circolazione del credito fiscale di cui si discute, un obbligo che presenta - a nostro avviso - rilevanti aspetti di interesse di codesta Autorità (**vd. allegato 1**). In particolare, da alcuni giorni, viene esplicitamente richiesto, dalla piattaforma il caricamento di una video ripresa (da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e/o dai professionisti tecnici a vario titolo coinvolti nell'appalto) che rechi una dettagliata ripresa dei lavori effettuati e delle aree interessate dall'intervento. Ciò per supposte finalità antifrode.
- 2.2. Si segnala che tale video-ripresa - archiviata e gestita con modalità non note e per tempi non noti - non è richiesta da nessuna norma vigente nell'ordinamento non pare

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma - tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it - info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 - Racc. N° 29562- CF 97767480581



comunque adeguatamente sostenuta da adeguate basi normative. Infatti, nella sezione “Privacy Policy” in calce al suddetto sito, si può visionare l’Informativa privacy - redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – che riporta una serie di informazioni obbligatorie secondo la normativa vigente. Fra queste, ha destato particolare attenzione, il paragrafo relativo alle finalità del trattamento e la base giuridica del trattamento medesimo. Alla lettera b) del capitolo citato, si legge che una delle finalità del trattamento attiene al *“Compimento delle verifiche di completezza e congruità della documentazione prodotta in conformità alla normativa vigente ai fini dei benefici fiscali, della cessione del credito [...]”*; viene poi aggiunto che la base giuridica di tale trattamento è rappresentata dalla *“necessità di eseguire i servizi/contratto di cui l’interessato è parte e/o da quest’ultimo richiesti”*, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b) del Regolamento europeo.

- 2.3.** A nostro avviso, benché la prassi applicativa abbia dimostrato come troppo spesso la base giuridica di cui all’art. 6, co. 1, lett. b), GDPR, venga utilizzata come “jolly” legittimante un trattamento, è di assoluta premura rammentare come la base di liceità in questione non possa e non debba assolutamente essere utilizzata come “panacea per ogni male” a discapito della privacy e della riservatezza del soggetto che conferisce i dati. Perché un trattamento venga considerato lecito sulla scorta della base giuridica richiamata, risulta - infatti - opportuno che tale trattamento sia **oggettivamente necessario** ai fini dell’esecuzione di un contratto/accordo. A tal proposito è essenziale chiedersi, fra le altre cose, quali siano la natura e le caratteristiche del servizio prestato. In concreto, quindi, l’attività oggetto del contratto/accordo - che viene svolta per il tramite della piattaforma - è esclusivamente quella di **verifica formale della documentazione** relativa alla richiesta di bonus concernente i lavori effettuati **e non già quella di una verifica di rispondenza fra la documentazione presentata e lo stato di fatto dei lavori svolti**. Ciò comporta, nel concreto, che il trattamento dati da parte dell’advisor Deloitte relativo alle video-asseverazione non si configura come oggettivamente necessario ai fini dell’esecuzione del contratto e come tale, a nostro avviso, non è legittimo.
- 2.4.** Ciò detto, preme sottolineare che le video riprese in questione attengono, per lo più, a beni e proprietà di terzi rispetto al soggetto che la effettua. I lavori edili strumentali al cd. Superbonus, infatti, vengono effettuati su edifici pubblici e privati di proprietà, generalmente, del committente che - per lo più - non è coinvolto in tale operazione e sicuramente non viene posto in condizione di esprimere liberamente il proprio assenso. Tale aspetto ci pare molto importante giacché di fatto, l’assenza del video, pregiudica la già scarsa possibilità che l’istituto bancario nominato (leader di mercato) “accetti” la cessione del credito (*rectius*, lo acquisti). Tale rischio, a fronte della notevole esposizione finanziaria di committenti, professionisti ed imprese (esposizione che, si badi bene, non si sarebbe certamente avuta senza la ragionevole certezza del godimento del credito fiscale, costituendo causa prima del contratto di appalto) non consente, di fatto di esprimere un libero consenso al trattamento. A tal proposito sia consentito richiamare il 43° considerando del GDPR dove si osserva che *“Si presume che il consenso non sia stato liberamente prestato se non è possibile prestare un consenso separato a distinti*

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI – DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI – GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI – INGEGNERI – PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI – PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione". Ci pare esattamente il caso in cui ci troviamo.

- 2.5.** Alla luce dell'art. 4, n. 11 del GDPR infatti, il libero consenso non v'è se risulta manifestato dietro pressanti necessità economiche, conseguenti, come detto, alla sempre maggiore saturazione del mercato dei crediti da superbonus (in tal senso, v. pure il risalente orientamento di Codesta Autorità, espresso già con il "*Parere 15/2011 sulla definizione di consenso*" adottato dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati in data 13 luglio 2011, WP 187, secondo cui il consenso non può essere considerato libero se le conseguenze dello stesso "*minano la libertà di scelta dell'individuo*". Si veda anche la definizione di "condizioni per il consenso" prevista dall'art. 7 del GDPR). Parimenti, e per le stesse ragioni, come evidenziato da questa stessa Autorità con il provvedimento *n. 488 del 24 novembre 2016 "non apparirebbe frutto di libera autodeterminazione il consenso espresso da appaltatori, lavoratori e clienti* [NDA: consenso al trattamento dei dati presenti nel video] *nell'ambito dei rapporti intercorrenti con le controparti, non potendo considerarsi tale la volontà manifestata dagli interessati dietro "minaccia" della mancata stipula del contratto o quale condizione per la permanenza del vincolo negoziale* [NDA: nel nostro caso il mancato acquisto del credito].
- 2.6.** Inoltre, è di fatto possibile che le video riprese dei cantieri in essere riguardino operai, lavoratori o soggetti terzi la cui immagine o la cui ripresa viene acquisita con modalità che possono non consentire l'acquisizione del libero assenso anche di questi ultimi, mettendo il committente e il professionista in una condizione realmente difficile, trovandosi di fronte ad un dilemma: rischiare di violare la disciplina della privacy o rischiare di perdere il finanziamento dei lavori?
- 2.7.** Ferma la volontà dell'Associazione scrivente e dei suoi associati di operare conformemente alle disposizioni normative in essere, si segnala l'estrema difficoltà in cui professionisti tecnici vengono posti, atteso che, da un lato, essi non sono sempre in grado di fornire adeguate informazioni ai committenti ed ai soggetti potenzialmente coinvolti nel video, dall'altro, non sono necessariamente in grado di garantire un adeguato trattamento di tali dati. Trattamento che viene, di fatto, imposto in ragione della posizione dominante sul mercato dell'istituto bancario citato e del relativo advisor e si risolve nell'imposizione di un *facere*, si ripete, privo di qualsivoglia base normativa.
- 2.8.** Non può poi non evidenziarsi che la richiesta di tale documentazione video è fortemente svilente per i professionisti che vengono chiamati ad effettuarla, essendo questi ultimi dei soggetti che, si badi bene, asseverano sotto la propria responsabilità civile, penale e deontologica i lavori svolti, sulla base di specifiche norme di legge. La ripresa video imposta, a nostro avviso, non può aggiungere nulla in termini di certezza giuridica o veridicità alla documentazione già trasmessa all'Autorità e, quindi, riteniamo che tale imposizione di fatto integri una **violazione del principio di minimo trattamento dei dati** atteso che i dati e le informazioni che, in tesi, il video dovrebbe fornire, sono già –

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



conformemente a norma – nella disponibilità dell'Amministrazione. Il video, infatti - come richiesto dall'advisor, dovrebbe riprendere, ad es., i dati indicati nel cd. cartello di cantiere, i materiali ed i lavori effettuati. Tutti dati, questi, già trasmessi all'Autorità competente prima e durante lo sviluppo dei cantieri nonché attestati ed asseverati dai tecnici *ex lege* previsti.

- 2.9.** Il descritto trattamento desta quindi perplessità anche con riferimento ai principi di necessità e proporzionalità nonché in relazione al principio di minimizzazione, previsto dall'art. 5 del GDPR, per cui i dati oggetto di trattamento devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite, che trova quindi applicazione anche nel contesto della video- valutazione degli interventi;
- 2.10.** Si consideri inoltre che il trattamento riguarderebbe un numero potenzialmente molto elevato di soggetti, con attendibili significative ripercussioni per i diritti individuali degli interessati in caso di violazione delle misure di sicurezza, di accessi non autorizzati o di utilizzo abusivo delle informazioni, anche da parte di terzi, fermo in ogni caso il rischio della configurazione del reato di interferenze illecite della vita privata altrui (art. 615 bis c.p.);
- 2.11.** Si consideri, altresì, che in caso di grandi condomini e cd. supercondomini oggetto del cd. Superbonus, le aree ed i beni ripresi potrebbero essere talmente tanti e ricoprire un'area talmente vasta da porsi il problema di una valutazione di impatto preventiva (DPIA), ai sensi dell'articolo 35 del GDPR oltre al fatto che sarebbe tecnicamente difficile, se non impossibile, fare una video-ripresa di tutti i lavori svolti;
- 2.12.** Da ultimo si consideri, altresì, che l'obbligo in questione rischia di atteggiarsi a strumento di interferenza illecita nella vita privata di terzi nonché, nel caso di riprese di lavoratori, di essere anche in potenziale contrasto con l'art. 4 della l. 300/1970;
- 2.13.** L'Advisor è già stato oggetto di formale diffida (**allegato 2**) rimasta allo stato, purtroppo, senza esito e, anche per questo, si ritiene necessario che codesta Autorità valuti prontamente la conformità a norma o meno di tale *modus operandi*, stante la rilevanza economico-sociale del fatto, anche allo scopo di consentirci di suggerire ai nostri associati le più opportune condotte;

Tutto ciò premesso, la scrivente Associazione

CHIEDE

al Garante per la protezione dei dati personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere nei confronti di Deloitte S.p.A. ogni opportuno provvedimento.

Elenco dei documenti allegati:

- 1) Screenshot con richiesta video e relative giustificazioni dell'Advisor;
- 2) Diffida RPT.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito della ricezione del presente modello, si rappresenta che il Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma; Email: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it*; Centralino: +39 06696771), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame del reclamo. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame del reclamo saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei dati personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it).

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

FASE 2: PRIMO-SAL		Documenti caricati 10 di 13		Commenti non letti: 1	
Documentazione	File	Stato	Commenti	Ultimo aggiornamento	Utente caricamento
Modello Comunicazione opzione sconto in fattura-cessione credito firmato - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Modello_Comunicazione_opzione_sconto_in_fattura-ce... +Carica	In attesa di validazione		20/09/2022 16:59	albertofantoni.ing@gmail.com
Fatture - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Fatture.zip +Carica	In attesa di validazione	[30/05/2022 10:22 Utente Tax] salve, purtroppo le confermo che non è possibile la conversione della pratica saluti.	10/09/2022 12:05	albertofantoni.ing@gmail.com
Bonifici - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Bonifici.zip +Carica	In attesa di validazione		10/09/2022 12:11	albertofantoni.ing@gmail.com
Asseverazione ENEA ex art. 119 comprensiva della polizza assicurativa - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Asseverazione_ENEA_ex_art_119_comprendiva_della_p... +Carica	In attesa di validazione		10/09/2022 12:20	albertofantoni.ing@gmail.com
Polizza Commercialista - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				10/09/2022 12:23	albertofantoni.ing@gmail.com
Ricevuta di invio della Comunicazione opzione sconto in fattura-cessione credito - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				20/09/2022 12:42	albertofantoni.ing@gmail.com
Attestazione di atto notorio CCNL edilizia* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				09/06/2022 11:03	ALBERTO
Ricevuta PEC attestazione del 30% dei lavori entro il 30.09.2022 - verifica le condizioni sul tasto (i)				12/09/2022 15:05	albertofantoni.ing@gmail.com
Attestazione 30% dei lavori entro il 30.09.2022* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				10/09/2022 12:27	albertofantoni.ing@gmail.com
Sezione di dettaglio dei crediti trasferiti - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				20/09/2022 12:58	
Privacy Video - Attestazione video dell'Asseveratore* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				28/09/2022 12:21	Utente Tax
Attestazione video dell'Asseveratore* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				28/09/2022 12:21	Utente Tax
Realizzazione delle condizioni sospensive* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)		Validato		10/09/2022 13:02	albertofantoni.ing@gmail.com

Commenti

ALBERTO

Preferiremmo, se possibile, non fare il video per motivi legati alla privacy dell'asseveratore e del nostro cliente. Saremmo lieti di ricevervi presso il nostro cantiere in qualsiasi momento e a fornirvi le foto di qualsiasi cosa in qualsiasi fase dei lavori. Nell'attestazione 30% dei lavori, già caricata tra i documenti e inviata via PEC in Comune sono comunque presenti le foto dello stato attuale.

20/09/2022 13:01

Utente Tax

salve, non è possibile procedere alla validazione della pratica se non viene caricato quanto richiesto saluti.

28/09/2022 12:21

Scrivi un commento

Invia

Modalità di compilazione Tabella Importi

Come utente, la seguente tabella deve essere compilata inserendo le specifiche relative agli **importi degli interventi effettuati nella fase di SAL**. Devono essere inseriti nella tabella esclusivamente gli importi oggetto di sconto in fattura o cessione del credito (eventuale credito maturato a fronte degli interventi agevolati e trattenuto dal beneficiario non deve essere indicato nella tabella).
 Attenzione:

- In caso di più fatture riferite a più interventi è necessario aggiungere una riga per ciascun intervento suddividendo adeguatamente gli importi;
- In caso di più bonifici riferiti ad un singolo fornitore è necessario aggiungere una riga per ciascun bonifico.

La compilazione della tabella è **propedeutica al superamento della fase di SAL**: le informazioni inserite verranno **valutate** e, ove necessario, **modificate** dall'esperto fiscalista assegnatario della tua pratica. In caso di tabella precompilata sulla base delle informazioni inserite nelle fasi precedenti è richiesta la compilazione dei soli campi non alimentati (abilitando il tasto "modifica" i campi divengono editabili).

Una volta inserite tutte le informazioni nella tabella si dovrà procedere alla validazione tramite apposito tasto Caricamento tabella importi.

Clicca su + per alimentare una nuova riga al fine di inserire informazioni riferite a più fornitori/interventi.





c.a.
Studio Tributario e Societario – Deloitte Società
Tra Professionisti S.r.l.
sts-deloitte@sts-pec.it

Prot. n. 469/2022

Roma, 19 settembre 2022

Oggetto: Atto di intimazione e diffida.

La scrivente Rete delle Professioni Tecniche e Scientifiche, in breve “RPT”, in rappresentanza dei diritti e degli interessi degli Ordini e Collegi Nazionali aderenti (i.e. Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Chimici e Fisici; Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Geologi; Geometri e Geometri Laureati; Ingegneri; Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; Periti Industriali e Periti Industriali Laureati; Tecnologi Alimentari)

PREMESSO

- che tutto il settore della cd. filiera delle costruzioni ormai da un decennio incontra gravissime difficoltà, drammaticamente aggravate dalla pandemia e dalla recente crisi internazionale che ha generato un aumento abnorme dei costi delle materie prime e dell’energia;
- che l’intervento normativo più significativo degli ultimi decenni, il cd. Superbonus, introdotto dal DL. 34/2020 e più volte modificato, ha positivamente inciso sul settore, consentendo ai professionisti ed alle imprese della filiera delle costruzioni di contrastare almeno parzialmente la crisi pluriennale citata;
- che tale misura, di oggettiva ed attestata utilità per tutti gli attori istituzionali e privati coinvolti (si pensi a: aumento del P.I.L., contrasto al lavoro nero, aumento effettivo del gettito fiscale, efficientamento energetico, miglioramento sismico degli edifici e loro

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



riqualificazione, aumento dell'occupazione ecc...), ha, nel tempo visto, interventi normativi e scelte organizzative (non solo del ceto bancario) finalizzati esplicitamente a scoraggiarne l'utilizzo, nonostante le gravissime conseguenze economiche, sociali ed ambientali direttamente a ciò conseguenti;

- che tale percorso volto a contrastare il cd. Superbonus (imposto attraverso oneri documentali, certificatori ed altro sempre maggiori e sempre più incerti) non trova riscontro in misure consimili adottate da altri paesi europei, i cui sistemi giuridico-bancari si caratterizzano sempre più (specie in una fase di pesante recessione quale quella attuale) per la semplificazione degli oneri documentali ad imprese professionisti, anche in caso di bonus fiscali assimilabili al nostro cd. Superbonus;
- che, da ultimo, in tale logica di contrasto al cd. Superbonus, si deve annoverare la scelta, operata *ex abrupto*, da codesta Società, nella sua qualità di advisor di alcuni delle più importanti realtà bancarie, di richiedere la allegazione di non meglio precisate riprese video dei lavori effettuati allo scopo di usufruire del cd. Superbonus;
- che tale richiesta aggiuntiva, visibile sul portale da Voi curato, si sostanzia in un immotivato, non previsto, illogico aggravamento dei già pesanti oneri documentali e certificatori gravanti sui committenti e sui professionisti;
- che tale onere documentale aggiuntivo, oltre a svilire la figura del professionista (su cui di fatto ricadrà sempre) appare di dubbia utilità e di opinabile base normativa atteso che:
 - a) appare contrastante con i principi di lealtà e buona fede contrattuale poiché costituisce un inutile aggravamento di oneri riferiti ad atti e documenti validati ed asseverati da professionisti (svolgenti in tal caso funzione di incaricati di pubblico servizio) coperti da adeguata assicurazione professionale è già validati da una Amministrazione Pubblica centrale (ENEA);
 - b) appare contrastante con l'art. 13 bis della L. 247/2012, applicabile anche ai professionisti rappresentati dalla RPT (Art. 19-quaterdecies, Legge 4 dicembre 2017, n. 172) poiché si sostanzia in una modificazione unilaterale sopravvenuta del contratto;
 - c) appare contrastante con l'art. 1341 del codice civile;

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



- d) appare contrastante con le vigenti disposizioni in materia di riservatezza atteso che i luoghi ed i beni oggetto del video non possono essere ripresi senza consenso dei relativi proprietari come pure i lavoratori eventualmente in esso filmati; di contro ove ciò sia legittimo, dovrebbe essere rilasciata ampia ed esaustiva informativa sull'uso che di tale documenti video si andrà a fare, cosa che non risulta;
- e) non appare giustificata da innovazioni normative o interpretative di sorta atteso che gli Istituti bancari, a seguito delle recentissime innovazioni normative sull'art. 121 del DL 34/2020 sono, di fatto, garantite al massimo grado nei confronti di eventuali irregolarità/illegittimità. Ciò in ragione del fatto che la limitazione della responsabilità al caso del "dolo" o della "colpa grave", di fatto, la esclude (in capo al cessionario) in presenza di crediti regolarmente certificati e asseverati;
- f) non appare esser richiesta dalle vigenti disposizioni in materia di cd. antiriciclaggio né dai ccdd. Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 che – peraltro – in nessun caso possono generare obblighi ed oneri impropri nei confronti dei terzi;
- g) non appare avere alcun effetto deterrente di eventuali comportamenti illeciti né appare idoneo a configurare una adeguata diligenza dell'advisor o dell'istituto bancario che devono esser riferite semmai, come già avviene, all'adeguatezza documentale, attestata, si ripete, da professionisti responsabili in prima persona;
- h) appare richiedere obblighi di facere per lo più di difficile attuazione (si pensi all'ipotesi di lavori già effettuati) e di costi non preventivati né preventivabili non trascurabili che, come tali, non possono essere scaricati sulla committenza.

Tanto premesso, con la presente,

SI INTIMA E SI DIFFIDA

codesta Spett.le Società a rimuovere l'obbligo richiesto in quanto inadeguato, illegittimo ed ingiustamente penalizzante per la dignità lavorativa dei professionisti interessati, dandone pronto riscontro alla scrivente.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Ciò con l'avvertenza che, in difetto, questa Associazione sarà costretta a tutelare gli interessi dei propri associati in tutte le sedi giurisdizionali necessarie e presso le competenti Autorità di Vigilanza.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



All'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6A
00198 Roma RM
protocollo.agcm@pec.agcm.it

Prot. n. 546/2022

Roma, 25 ottobre 2022

Oggetto: cd. Superbonus - Segnalazione di condotte potenzialmente lesive della concorrenza e del mercato e possibile abuso di posizione dominante in relazione all'imposizione di gravosi oneri documentali ritenuti strumentali alla verifica dell'effettiva esistenza dei lavori in relazione ai quali viene ceduto il credito fiscale (art. 121 DL. 34/2020).

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT), in persona del Coordinatore e come tale Legale Rappresentante che, ad ogni effetto di legge sottoscrive il presente atto, espone a Codesta Autorità quanto segue.

1. Premessa.

1.1. Gli istanti rappresentano e tutelano i diritti e gli interessi dei propri associati innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e di vigilanza e, come tali, in ragione di quanto più oltre esposto, intendono rappresentare i seguenti fatti.

1.2. Come noto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica hanno avuto ed hanno un ruolo particolarmente rilevante nella gestione del cd. Superbonus (ex artt. 119 e ss. del DL 34/2020) e nella validazione/asseverazione dei lavori edili svolti per maturare i crediti derivanti da tale bonus fiscale, destinati - conformemente alla disciplina normativa pro tempore applicabile - alla circolazione come cd. moneta fiscale (i.e. credito fiscale derivante dal Superbonus).

1.3. In tale contesto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica, nei limiti consentiti dalle rispettive discipline professionali, hanno svolto e svolgono attività di attestazione e certificazione, fidefacente, dell'effettiva e conforme a norma realizzazione dei lavori richiesti per l'accesso al citato beneficio fiscale, assumendo anche la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

1.4. L'ampiezza delle attività e delle competenze richieste per godere di tali benefici fiscali ha indotto una pluralità di istituti di credito ed associazioni industriali a stipulare accordi e convenzioni con società di consulenza leader di mercato finalizzate, in tesi, ad ottimizzare il percorso di ottenimento della cd. moneta fiscale (i.e. cessione del credito) finanziariamente indispensabile agli operatori (i.e. imprese e professionisti) per attuare i lavori in questione.

1.5. Nell'ambito di tali accordi una associazione di costruttori edili, a quanto consta, ha stipulato con la nota società di consulenza Deloitte S.p.A. una convenzione con la quale quest'ultima ha messo a disposizione di committenti, imprese e professionisti una piattaforma destinata alla gestione

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma - tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it - info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 - Racc. N° 29562- CF 97767480581



documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione (in ambito bancario) del credito fiscale citato. Ciò in stretto raccordo con una pluralità di istituti bancari riconducibili quantomeno, a quanto consta, al Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.

1.6. E infatti, al sito internet <https://www.bonusfiscali.intesasanpaolo.com/login> è possibile reperire la piattaforma messa a disposizione da Deloitte S.p.A. per la gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione del credito fiscale.

1.7. Tale piattaforma, molto utilizzata dagli operatori del settore, interviene in una fase del procedimento successiva all'attestazione (da parte di ENEA, Ente pubblico deputato all'acquisizione di documenti, attestazioni e certificazioni richieste *ex lege*) della correttezza documentale del singolo fascicolo. In altre parole, la piattaforma viene in questione solo in relazione agli aspetti bancari/finanziari dell'operazione, quando i professionisti previsti dal DL 34/2020 quali attestatori/asseveratori, sotto la propria responsabilità, della corretta esecuzione dei lavori edilizi necessari per fruire del bonus fiscale, hanno già reso la propria prestazione professionale (formalmente verificata dall'ENEA);

1.8. E' fatto notorio quello per il quale, nell'attuale contesto, il ceto bancario ha limitato fortemente la possibilità di circolazione del credito da Superbonus, indottovi sia dagli interventi normativi più recenti che hanno oggettivamente penalizzato l'intera filiera delle costruzioni, sia dalla imminente "saturazione" della propria capacità di acquisire moneta cd. fiscale da utilizzare come strumento di compensazione nei propri rapporti con l'Erario. Ciò, a sua volta, rende dominante la posizione contrattuale dell'istituto bancario (e quindi dell'advisor che utilizza) atteso che il mercato presenta sempre meno soggetti interessati ad acquisire i crediti fiscali derivanti dal cd. Superbonus.

2. Problematiche giuridiche conseguenti alle richieste dell'Advisor.

2.1. La premessa svolta è necessaria per evidenziare che la Società di consulenza in questione (sempre nella sua qualità di advisor, a quanto consta, del Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.) ha inopinatamente ed autonomamente introdotto, fra la documentazione ritenuta necessaria per consentire l'accesso alla possibilità di circolazione del credito fiscale di cui si discute, un obbligo che presenta - a nostro avviso - rilevanti aspetti di interesse di codesta Autorità (**vd. allegato 1**). In particolare, da alcuni giorni, viene esplicitamente richiesto, dalla piattaforma il caricamento di una video ripresa (da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e/o dai professionisti tecnici a vario titolo coinvolti nell'appalto) che rechi una dettagliata ripresa dei lavori effettuati e delle aree interessate dall'intervento. Ciò per supposte finalità antifrode.

2.2. Si segnala che tale video-ripresa - archiviata e gestita con modalità non note e per tempi non noti - non è richiesta da nessuna norma vigente nell'ordinamento non pare comunque adeguatamente sostenuta da adeguate basi normative. Infatti, nella sezione "Privacy Policy" in calce al suddetto sito, si può visionare l'Informativa privacy - redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE - che riporta una serie di informazioni obbligatorie secondo la normativa vigente. Fra queste, ha destato particolare attenzione, il paragrafo relativo alle finalità del trattamento e la base giuridica del trattamento medesimo. Alla lettera b) del capitolo citato, si legge che una delle finalità del trattamento attiene al "*Compimento delle verifiche di completezza e*

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma - tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it - info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 - Racc. N° 29562- CF 97767480581



congruità della documentazione prodotta in conformità alla normativa vigente ai fini dei benefici fiscali, della cessione del credito [...]”; viene poi aggiunto che la base giuridica di tale trattamento è rappresentata dalla “necessità di eseguire i servizi/contratto di cui l’interessato è parte e/o da quest’ultimo i richiesti”.

2.3. A nostro avviso, al netto delle problematiche di compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di riservatezza tale condotta della Società Deloitte S.p.A. e del Gruppo bancario Intesa San Paolo S.p.A. si presta ad esser interpretato come abuso, di fatto, di posizione dominante.

L’articolo 102 del TFUE infatti, vieta - come noto - lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una sua parte sostanziale, nella misura in cui ciò possa arrecare un pregiudizio al mercato intraeuropeo. In tale ottica, un’impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai consumatori. Ciò avviene, in genere, quando detiene quote elevate in un determinato mercato. Il fatto che un’impresa raggiunga grandi dimensioni non distorce di per sé il mercato. La legge - ovviamente - non vieta la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso (articolo 3 della L. n. 287/90) che si concretizza quando l’impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori. Allo stesso modo può ravvisarsi l’ipotesi di abuso di dipendenza economica che abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato (Art. 11, legge 5 marzo 2001, n. 57).

2.4. Tale fattispecie, come noto, si configura quando un’impresa è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica deve valutata tenendo conto anche della reale possibilità, per la parte che abbia subito l’abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti (Art. 9, legge 18 giugno 1998, n.192).

Nel caso di specie va rilevato come la estrema difficoltà di reperire istituti bancari che accettino la cessione dei crediti da cd. Superbonus fanno sì che l’improvvida iniziativa denunciata – di fatto – debba esser patita e dai consumatori (i.e. committenti privati) e dalle imprese (i.e. appaltatori e professionisti) che non potendo individuare – in ragione delle evoluzioni normative intervenute – significative alternative all’aggravamento procedimentale richiesto dalla Società Deloitte S.p.A. per conto del citato Gruppo Bancario, saranno costretti a porre in essere delle attività non previste da norma alcuna (i.e. il caricamento in piattaforma dei video), pena il rifiuto di cessione del credito.

2.5. Tale aspetto ci pare molto importante giacché di fatto, l’assenza del video, pregiudica la già scarsa possibilità che l’istituto bancario nominato (leader di mercato) “accetti” la cessione del credito (rectius, lo acquisti). Tale rischio, a fronte della notevole esposizione finanziaria di committenti, professionisti ed imprese (esposizione che, si badi bene, non si sarebbe certamente avuta senza la ragionevole certezza del godimento del credito fiscale, costituendo causa prima del contratto di appalto) non consente, di fatto di esprimere un libero consenso contrattuale.

2.6. In tal senso riteniamo possibile l’integrazione dell’art. 9 della Legge 18 giugno 1998, n. 192 che vieta l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. A norma di tale articolo si considera infatti “dipendenza economica” la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Ciò con l'importante precisazione per la quale *“salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati”*. Secondo il comma 2 inoltre, *“L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, ...e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali ...”*. Tale ipotesi ci pare perfettamente calzante al caso di specie giacché l'imposizione della videoripresa, oltre a svilire i professionisti, non aggiunge nessun grado di certezza o qualità all'attività oggetto di verifica ed anzi si sostanzia in una gravosa modifica unilaterale del contratto in essere.

2.7. Pertanto, ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si invita codesta Autorità a procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa Deloitte S.p.A. e del citato Gruppo Bancario.

2.8. Ferma la volontà dell'Associazione scrivente e dei suoi associati di operare conformemente alle disposizioni normative in essere, si segnala l'estrema difficoltà in cui professionisti tecnici vengono posti, atteso che, da un lato, essi non sono sempre in grado di fornire adeguate informazioni ai committenti ed ai soggetti potenzialmente coinvolti nel video, dall'altro, non sono necessariamente in grado di garantire un adeguato trattamento di tali dati né di realizzare quanto richiesto (i.e. video duplicativo di attestazioni e certificazioni già in atti)anzi imposto in ragione della posizione dominante sul mercato dell'istituto bancario citato e del relativo advisor e si risolve nell'imposizione di un *facere*, si ripete, privo di qualsivoglia base normativa.

2.9. Non può poi non evidenziarsi che la richiesta di tale documentazione video è fortemente svilente per i professionisti che vengono chiamati ad effettuarla, essendo questi ultimi dei soggetti che, si bandi bene, asseverano sotto la propria responsabilità civile, penale e deontologica i lavori svolti, sulla base di specifiche norme di legge. La ripresa video imposta, a nostro avviso, non può aggiungere nulla in termini di certezza giuridica o veridicità alla documentazione già trasmessa all'Autorità: i dati e le informazioni che, in tesi, il video dovrebbe fornire, sono già – conformemente a norma – nella disponibilità dell'Amministrazione. Il video, infatti - come richiesto dall'advisor, dovrebbe riprendere, ad es., i dati indicati nel cd. cartello di cantiere, i materiali ed i lavori effettuati. Tutti dati, questi, già trasmessi all'Autorità competente prima e durante lo sviluppo dei cantieri nonché attestati ed asseverati dai tecnici ex lege previsti.

La gravosità e l'inutilità di tale imposizione ci pare del tutto evidente, anche considerando che l'obbligo in questione rischia di atteggiarsi a strumento di interferenza illecita nella vita privata di terzi.

Da ultimo evidenziamo che l'Advisor è già stato oggetto di formale diffida (**allegato 2**) rimasta allo stato, purtroppo, senza esito e, anche per questo, si ritiene necessario che codesta Autorità valuti

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI – DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI – GEOLOGI – GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI – INGEGNERI – PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI – PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



prontamente la conformità a norma o meno di tale modus operandi, stante la rilevanza economico-sociale del fatto, anche allo scopo di consentirci di suggerire ai nostri associati le più opportune condotte.

Tutto ciò premesso, la scrivente Associazione

CHIEDE

A codesta Ecc.ma Autorità, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere quantomeno nei confronti di Deloitte S.p.A. ogni opportuno provvedimento.

Elenco dei documenti allegati:

- 1) Screenshot con richiesta video e relative giustificazioni dell'Advisor;
- 2) Diffida RPT ed esposto Autorità garante della privacy.

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

FASE 2: PRIMO-SAL		Documenti caricati 10 di 13		Commenti non letti: 1	
Documentazione	File	Stato	Commenti	Ultimo aggiornamento	Utente caricamento
Modello Comunicazione opzione sconto in fattura-cessione credito firmato - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Modello_Comunicazione_opzione_sconto_in_fattura-ce... +Carica ↓	In attesa di validazione		20/09/2022 16:59	albertofantoni.ing@gmail.com
Fatture - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Fatture.zip +Carica ↓	In attesa di validazione	[30/05/2022 10:22 Utente Tax] salve, purtroppo le confermo che non è possibile la conversione della pratica saluti.	10/09/2022 12:05	albertofantoni.ing@gmail.com
Bonifici - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Bonifici.zip +Carica ↓	In attesa di validazione		10/09/2022 12:11	albertofantoni.ing@gmail.com
Asseverazione ENEA ex art. 119 comprensiva della polizza assicurativa - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Asseverazione_ENEA_ex_art_119_comprendiva_della_p... +Carica ↓	In attesa di validazione		10/09/2022 12:20	albertofantoni.ing@gmail.com
Polizza Commercialista - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	Commenti			10/09/2022 12:23	albertofantoni.ing@gmail.com
Ricevuta di invio della Comunicazione opzione sconto in fattura-cessione credito - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	<p>ALBERTO</p> <p>Preferiremmo, se possibile, non fare il video per motivi legati alla privacy dell'asseveratore e del nostro cliente. Saremmo lieti di ricevervi presso il nostro cantiere in qualsiasi momento e a fornirvi le foto di qualsiasi cosa in qualsiasi fase dei lavori. Nell'attestazione 30% dei lavori, già caricata tra i documenti e inviata via PEC in Comune sono comunque presenti le foto dello stato attuale.</p> <p>20/09/2022 13:01</p> <p>Utente Tax</p> <p>salve, non è possibile procedere alla validazione della pratica se non viene caricato quanto richiesto saluti.</p> <p>28/09/2022 12:21</p> <p>Scrivi un commento</p> <p><input type="text"/></p> <p>Invia</p>			20/09/2022 12:42	albertofantoni.ing@gmail.com
Attestazione di atto notorio CCNL edilizia* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				09/06/2022 11:03	ALBERTO
Ricevuta PEC attestazione del 30% dei lavori entro il 30.09.2022 - verifica le condizioni sul tasto (i)				12/09/2022 15:05	albertofantoni.ing@gmail.com
Attestazione 30% dei lavori entro il 30.09.2022* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				10/09/2022 12:27	albertofantoni.ing@gmail.com
Sezione di dettaglio dei crediti trasferiti - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				20/09/2022 12:58	
Privacy Video - Attestazione video dell'Asseveratore* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				28/09/2022 12:21	Utente Tax
Attestazione video dell'Asseveratore* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)		28/09/2022 12:21	Utente Tax		
Realizzazione delle condizioni sospensive* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	↓	Validato		10/09/2022 13:02	albertofantoni.ing@gmail.com

Modalità di compilazione Tabella Importi

Come utente, la seguente tabella deve essere compilata inserendo le specifiche relative agli **Importi degli interventi effettuati nella fase di SAL**. Devono essere inseriti nella tabella esclusivamente gli importi oggetto di sconto in fattura o cessione del credito (eventuale credito maturato a fronte degli interventi agevolati e trattenuto dal beneficiario non deve essere indicato nella tabella).
 Attenzione:

- In caso di più fatture riferite a più interventi è necessario aggiungere una riga per ciascun intervento suddividendo adeguatamente gli importi;
- In caso di più bonifici riferiti ad un singolo fornitore è necessario aggiungere una riga per ciascun bonifico.

La compilazione della tabella è **propedeutica al superamento della fase di SAL**: le informazioni inserite verranno **valutate** e, ove necessario, **modificate** dall'esperto fiscalista assegnatario della tua pratica. In caso di tabella precompilata sulla base delle informazioni inserite nelle fasi precedenti è richiesta la compilazione dei soli campi non alimentati (abilitando il tasto "modifica" i campi divengono editabili).

Una volta inserite tutte le informazioni nella tabella si dovrà procedere alla validazione tramite apposito tasto Conferma dati inseriti.

Clicca su + per alimentare una nuova riga al fine di inserire informazioni riferite a più fornitori/interventi.





c.a.
Studio Tributario e Societario – Deloitte Società
Tra Professionisti S.r.l.
sts-deloitte@sts-pec.it

Prot. n. 469/2022

Roma, 19 settembre 2022

Oggetto: Atto di intimazione e diffida.

La scrivente Rete delle Professioni Tecniche e Scientifiche, in breve “RPT”, in rappresentanza dei diritti e degli interessi degli Ordini e Collegi Nazionali aderenti (i.e. Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Chimici e Fisici; Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Geologi; Geometri e Geometri Laureati; Ingegneri; Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; Periti Industriali e Periti Industriali Laureati; Tecnologi Alimentari)

PREMESSO

- che tutto il settore della cd. filiera delle costruzioni ormai da un decennio incontra gravissime difficoltà, drammaticamente aggravate dalla pandemia e dalla recente crisi internazionale che ha generato un aumento abnorme dei costi delle materie prime e dell’energia;
- che l’intervento normativo più significativo degli ultimi decenni, il cd. Superbonus, introdotto dal DL. 34/2020 e più volte modificato, ha positivamente inciso sul settore, consentendo ai professionisti ed alle imprese della filiera delle costruzioni di contrastare almeno parzialmente la crisi pluriennale citata;
- che tale misura, di oggettiva ed attestata utilità per tutti gli attori istituzionali e privati coinvolti (si pensi a: aumento del P.I.L., contrasto al lavoro nero, aumento effettivo del gettito fiscale, efficientamento energetico, miglioramento sismico degli edifici e loro

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



- riqualificazione, aumento dell'occupazione ecc...), ha, nel tempo visto, interventi normativi e scelte organizzative (non solo del ceto bancario) finalizzati esplicitamente a scoraggiarne l'utilizzo, nonostante le gravissime conseguenze economiche, sociali ed ambientali direttamente a ciò conseguenti;
- che tale percorso volto a contrastare il cd. Superbonus (imposto attraverso oneri documentali, certificatori ed altro sempre maggiori e sempre più incerti) non trova riscontro in misure consimili adottate da altri paesi europei, i cui sistemi giuridico-bancari si caratterizzano sempre più (specie in una fase di pesante recessione quale quella attuale) per la semplificazione degli oneri documentali ad imprese professionisti, anche in caso di bonus fiscali assimilabili al nostro cd. Superbonus;
 - che, da ultimo, in tale logica di contrasto al cd. Superbonus, si deve annoverare la scelta, operata *ex abrupto*, da codesta Società, nella sua qualità di advisor di alcuni delle più importanti realtà bancarie, di richiedere la allegazione di non meglio precisate riprese video dei lavori effettuati allo scopo di usufruire del cd. Superbonus;
 - che tale richiesta aggiuntiva, visibile sul portale da Voi curato, si sostanzia in un immotivato, non previsto, illogico aggravamento dei già pesanti oneri documentali e certificatori gravanti sui committenti e sui professionisti;
 - che tale onere documentale aggiuntivo, oltre a svilire la figura del professionista (su cui di fatto ricadrà sempre) appare di dubbia utilità e di opinabile base normativa atteso che:
 - a) appare contrastante con i principi di lealtà e buona fede contrattuale poiché costituisce un inutile aggravamento di oneri riferiti ad atti e documenti validati ed asseverati da professionisti (svolgenti in tal caso funzione di incaricati di pubblico servizio) coperti da adeguata assicurazione professionale è già validati da una Amministrazione Pubblica centrale (ENEA);
 - b) appare contrastante con l'art. 13 bis della L. 247/2012, applicabile anche ai professionisti rappresentati dalla RPT (Art. 19-quaterdecies, Legge 4 dicembre 2017, n. 172) poiché si sostanzia in una modificazione unilaterale sopravvenuta del contratto;
 - c) appare contrastante con l'art. 1341 del codice civile;

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



- d) appare contrastante con le vigenti disposizioni in materia di riservatezza atteso che i luoghi ed i beni oggetto del video non possono essere ripresi senza consenso dei relativi proprietari come pure i lavoratori eventualmente in esso filmati; di contro ove ciò sia legittimo, dovrebbe essere rilasciata ampia ed esaustiva informativa sull'uso che di tale documenti video si andrà a fare, cosa che non risulta;
- e) non appare giustificata da innovazioni normative o interpretative di sorta atteso che gli Istituti bancari, a seguito delle recentissime innovazioni normative sull'art. 121 del DL 34/2020 sono, di fatto, garantite al massimo grado nei confronti di eventuali irregolarità/illegittimità. Ciò in ragione del fatto che la limitazione della responsabilità al caso del "dolo" o della "colpa grave", di fatto, la esclude (in capo al cessionario) in presenza di crediti regolarmente certificati e asseverati;
- f) non appare esser richiesta dalle vigenti disposizioni in materia di cd. antiriciclaggio né dai ccdd. Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 che – peraltro – in nessun caso possono generare obblighi ed oneri impropri nei confronti dei terzi;
- g) non appare avere alcun effetto deterrente di eventuali comportamenti illeciti né appare idoneo a configurare una adeguata diligenza dell'advisor o dell'istituto bancario che devono esser riferite semmai, come già avviene, all'adeguatezza documentale, attestata, si ripete, da professionisti responsabili in prima persona;
- h) appare richiedere obblighi di facere per lo più di difficile attuazione (si pensi all'ipotesi di lavori già effettuati) e di costi non preventivati né preventivabili non trascurabili che, come tali, non possono essere scaricati sulla committenza.

Tanto premesso, con la presente,

SI INTIMA E SI DIFFIDA

codesta Spett.le Società a rimuovere l'obbligo richiesto in quanto inadeguato, illegittimo ed ingiustamente penalizzante per la dignità lavorativa dei professionisti interessati, dandone pronto riscontro alla scrivente.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Ciò con l'avvertenza che, in difetto, questa Associazione sarà costretta a tutelare gli interessi dei propri associati in tutte le sedi giurisdizionali necessarie e presso le competenti Autorità di Vigilanza.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Al Garante per la protezione dei
dati personali
P.ZZA VENEZIA, 11
00187 ROMA
protocollo@pec.gpdp.it

Prot. n. 545/2022

Roma, 25 ottobre 2022

Reclamo ex art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento.

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT), in persona del Coordinatore e come tale Legale Rappresentante che, ad ogni effetto di legge sottoscrive il presente atto, espone a Codesta Autorità quanto segue.

1. Premessa.

- 1.1.** Gli istanti rappresentano e tutelano i diritti e gli interessi dei propri associati innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e di vigilanza e, come tali, in ragione di quanto più oltre esposto, intendono rappresentare i seguenti fatti.
- 1.2.** Come noto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica hanno avuto ed hanno un ruolo particolarmente rilevante nella gestione del cd. Superbonus (ex artt. 119 e ss. del DL 34/2020) e nella validazione/asseverazione dei lavori edili svolti per maturare i crediti derivanti da tale bonus fiscale, destinati - conformemente alla disciplina normativa pro tempore applicabile - alla circolazione come cd. moneta fiscale (i.e. credito fiscale derivante dal Superbonus).
- 1.3.** In tale contesto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica, nei limiti consentiti dalle rispettive discipline professionali, hanno svolto e svolgono attività di attestazione e certificazione, fidefacente, dell'effettiva e conforme a norma realizzazione dei lavori richiesti per l'accesso al citato beneficio fiscale, assumendo anche la qualifica di incaricati di pubblico servizio.
- 1.4.** L'ampiezza delle attività e delle competenze richieste per godere di tali benefici fiscali ha indotto una pluralità di istituti di credito ed associazioni industriali a stipulare accordi e convenzioni con società di consulenza leader di mercato finalizzate, in tesi, ad ottimizzare il percorso di ottenimento della cd. moneta fiscale (i.e. cessione del credito) finanziariamente indispensabile agli operatori (i.e. imprese e professionisti) per attuare i lavori in questione.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



- 1.5. Nell'ambito di tali accordi una associazione di costruttori edili, a quanto consta, ha stipulato con la nota società di consulenza Deloitte S.p.A. una convenzione con la quale quest'ultima ha messo a disposizione di committenti, imprese e professionisti una piattaforma destinata alla gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione (in ambito bancario) del credito fiscale citato. Ciò in stretto raccordo con una pluralità di istituti bancari riconducibili quantomeno, a quanto consta, al Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.
- 1.6. E infatti, al sito internet <https://www.bonusfiscali.intesasanpaolo.com/login> è possibile reperire la piattaforma messa a disposizione da Deloitte S.p.A. per la gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione del credito fiscale.
- 1.7. Tale piattaforma, molto utilizzata dagli operatori del settore, interviene in una fase del procedimento successiva all'attestazione (da parte di ENEA, Ente pubblico deputato all'acquisizione di documenti, attestazioni e certificazioni richieste *ex lege*) della correttezza documentale del singolo fascicolo. In altre parole, la piattaforma viene in questione solo in relazione agli aspetti bancari/finanziari dell'operazione, quando i professionisti previsti dal DL 34/2020 quali attestatori/asseveratori, sotto la propria responsabilità, della corretta esecuzione dei lavori edilizi necessari per fruire del bonus fiscale, hanno già reso la propria prestazione professionale (formalmente verificata dall'ENEA);
- 1.8. E' fatto notorio quello per il quale, nell'attuale contesto, il ceto bancario ha limitato fortemente la possibilità di circolazione del credito da Superbonus, indottovi sia dagli interventi normativi più recenti che hanno oggettivamente penalizzato l'intera filiera delle costruzioni, sia dalla imminente "saturazione" della propria capacità di acquisire moneta cd. fiscale da utilizzare come strumento di compensazione nei propri rapporti con l'Erario. Ciò, a sua volta, rende dominante la posizione contrattuale dell'istituto bancario (e quindi dell'advisor che utilizza) atteso che il mercato presenta sempre meno soggetti interessati ad acquisire i crediti fiscali derivanti dal cd. Superbonus.

2. Problematiche giuridiche conseguenti alle richieste dell'Advisor.

- 2.1. La premessa svolta è necessaria per evidenziare che la Società di consulenza in questione (sempre nella sua qualità di advisor, a quanto consta, del Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.) ha inopinatamente ed autonomamente introdotto, fra la documentazione ritenuta necessaria per consentire l'accesso alla possibilità di circolazione del credito fiscale di cui si discute, un obbligo che presenta - a nostro avviso - rilevanti aspetti di interesse di codesta Autorità (**vd. allegato 1**). In particolare, da alcuni giorni, viene esplicitamente richiesto, dalla piattaforma il caricamento di una video ripresa (da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e/o dai professionisti tecnici a vario titolo coinvolti nell'appalto) che rechi una dettagliata ripresa dei lavori effettuati e delle aree interessate dall'intervento. Ciò per supposte finalità antifrode.
- 2.2. Si segnala che tale video-ripresa - archiviata e gestita con modalità non note e per tempi non noti - non è richiesta da nessuna norma vigente nell'ordinamento non pare

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



comunque adeguatamente sostenuta da adeguate basi normative. Infatti, nella sezione “Privacy Policy” in calce al suddetto sito, si può visionare l’Informativa privacy - redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – che riporta una serie di informazioni obbligatorie secondo la normativa vigente. Fra queste, ha destato particolare attenzione, il paragrafo relativo alle finalità del trattamento e la base giuridica del trattamento medesimo. Alla lettera b) del capitolo citato, si legge che una delle finalità del trattamento attiene al *“Compimento delle verifiche di completezza e congruità della documentazione prodotta in conformità alla normativa vigente ai fini dei benefici fiscali, della cessione del credito [...]”*; viene poi aggiunto che la base giuridica di tale trattamento è rappresentata dalla *“necessità di eseguire i servizi/contratto di cui l’interessato è parte e/o da quest’ultimo richiesti”*, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b) del Regolamento europeo.

- 2.3.** A nostro avviso, benché la prassi applicativa abbia dimostrato come troppo spesso la base giuridica di cui all’art. 6, co. 1, lett. b), GDPR, venga utilizzata come “jolly” legittimante un trattamento, è di assoluta premura rammentare come la base di liceità in questione non possa e non debba assolutamente essere utilizzata come “panacea per ogni male” a discapito della privacy e della riservatezza del soggetto che conferisce i dati. Perché un trattamento venga considerato lecito sulla scorta della base giuridica richiamata, risulta - infatti - opportuno che tale trattamento sia **oggettivamente necessario** ai fini dell’esecuzione di un contratto/accordo. A tal proposito è essenziale chiedersi, fra le altre cose, quali siano la natura e le caratteristiche del servizio prestato. In concreto, quindi, l’attività oggetto del contratto/accordo - che viene svolta per il tramite della piattaforma - è esclusivamente quella di **verifica formale della documentazione** relativa alla richiesta di bonus concernente i lavori effettuati **e non già quella di una verifica di rispondenza fra la documentazione presentata e lo stato di fatto dei lavori svolti**. Ciò comporta, nel concreto, che il trattamento dati da parte dell’advisor Deloitte relativo alle video-asseverazioni non si configura come oggettivamente necessario ai fini dell’esecuzione del contratto e come tale, a nostro avviso, non è legittimo.
- 2.4.** Ciò detto, preme sottolineare che le video riprese in questione attengono, per lo più, a beni e proprietà di terzi rispetto al soggetto che la effettua. I lavori edili strumentali al cd. Superbonus, infatti, vengono effettuati su edifici pubblici e privati di proprietà, generalmente, del committente che - per lo più - non è coinvolto in tale operazione e sicuramente non viene posto in condizione di esprimere liberamente il proprio assenso. Tale aspetto ci pare molto importante giacché di fatto, l’assenza del video, pregiudica la già scarsa possibilità che l’istituto bancario nominato (leader di mercato) “accetti” la cessione del credito (*rectius*, lo acquisti). Tale rischio, a fronte della notevole esposizione finanziaria di committenti, professionisti ed imprese (esposizione che, si badi bene, non si sarebbe certamente avuta senza la ragionevole certezza del godimento del credito fiscale, costituendo causa prima del contratto di appalto) non consente, di fatto di esprimere un libero consenso al trattamento. A tal proposito sia consentito richiamare il 43° considerando del GDPR dove si osserva che *“Si presume che il consenso non sia stato liberamente prestato se non è possibile prestare un consenso separato a distinti*

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI – DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI – GEOLOGI – GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI – INGEGNERI – PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI – PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione". Ci pare esattamente il caso in cui ci troviamo.

- 2.5.** Alla luce dell'art. 4, n. 11 del GDPR infatti, il libero consenso non v'è se risulta manifestato dietro pressanti necessità economiche, conseguenti, come detto, alla sempre maggiore saturazione del mercato dei crediti da superbonus (in tal senso, v. pure il risalente orientamento di Codesta Autorità, espresso già con il "*Parere 15/2011 sulla definizione di consenso*" adottato dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati in data 13 luglio 2011, WP 187, secondo cui il consenso non può essere considerato libero se le conseguenze dello stesso "*minano la libertà di scelta dell'individuo*". Si veda anche la definizione di "condizioni per il consenso" prevista dall'art. 7 del GDPR). Parimenti, e per le stesse ragioni, come evidenziato da questa stessa Autorità con il provvedimento *n. 488 del 24 novembre 2016 "non apparirebbe frutto di libera autodeterminazione il consenso espresso da appaltatori, lavoratori e clienti* [NDA: consenso al trattamento dei dati presenti nel video] *nell'ambito dei rapporti intercorrenti con le controparti, non potendo considerarsi tale la volontà manifestata dagli interessati dietro "minaccia" della mancata stipula del contratto o quale condizione per la permanenza del vincolo negoziale* [NDA: nel nostro caso il mancato acquisto del credito].
- 2.6.** Inoltre, è di fatto possibile che le video riprese dei cantieri in essere riguardino operai, lavoratori o soggetti terzi la cui immagine o la cui ripresa viene acquisita con modalità che possono non consentire l'acquisizione del libero assenso anche di questi ultimi, mettendo il committente e il professionista in una condizione realmente difficile, trovandosi di fronte ad un dilemma: rischiare di violare la disciplina della privacy o rischiare di perdere il finanziamento dei lavori?
- 2.7.** Ferma la volontà dell'Associazione scrivente e dei suoi associati di operare conformemente alle disposizioni normative in essere, si segnala l'estrema difficoltà in cui professionisti tecnici vengono posti, atteso che, da un lato, essi non sono sempre in grado di fornire adeguate informazioni ai committenti ed ai soggetti potenzialmente coinvolti nel video, dall'altro, non sono necessariamente in grado di garantire un adeguato trattamento di tali dati. Trattamento che viene, di fatto, imposto in ragione della posizione dominante sul mercato dell'istituto bancario citato e del relativo advisor e si risolve nell'imposizione di un *facere*, si ripete, privo di qualsivoglia base normativa.
- 2.8.** Non può poi non evidenziarsi che la richiesta di tale documentazione video è fortemente svilente per i professionisti che vengono chiamati ad effettuarla, essendo questi ultimi dei soggetti che, si badi bene, asseverano sotto la propria responsabilità civile, penale e deontologica i lavori svolti, sulla base di specifiche norme di legge. La ripresa video imposta, a nostro avviso, non può aggiungere nulla in termini di certezza giuridica o veridicità alla documentazione già trasmessa all'Autorità e, quindi, riteniamo che tale imposizione di fatto integri una **violazione del principio di minimo trattamento dei dati** atteso che i dati e le informazioni che, in tesi, il video dovrebbe fornire, sono già –

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



conformemente a norma – nella disponibilità dell'Amministrazione. Il video, infatti - come richiesto dall'advisor, dovrebbe riprendere, ad es., i dati indicati nel cd. cartello di cantiere, i materiali ed i lavori effettuati. Tutti dati, questi, già trasmessi all'Autorità competente prima e durante lo sviluppo dei cantieri nonché attestati ed asseverati dai tecnici *ex lege* previsti.

- 2.9.** Il descritto trattamento desta quindi perplessità anche con riferimento ai principi di necessità e proporzionalità nonché in relazione al principio di minimizzazione, previsto dall'art. 5 del GDPR, per cui i dati oggetto di trattamento devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite, che trova quindi applicazione anche nel contesto della video- valutazione degli interventi;
- 2.10.** Si consideri inoltre che il trattamento riguarderebbe un numero potenzialmente molto elevato di soggetti, con attendibili significative ripercussioni per i diritti individuali degli interessati in caso di violazione delle misure di sicurezza, di accessi non autorizzati o di utilizzo abusivo delle informazioni, anche da parte di terzi, fermo in ogni caso il rischio della configurazione del reato di interferenze illecite della vita privata altrui (art. 615 bis c.p.);
- 2.11.** Si consideri, altresì, che in caso di grandi condomini e cd. supercondomini oggetto del cd. Superbonus, le aree ed i beni ripresi potrebbero essere talmente tanti e ricoprire un'area talmente vasta da porsi il problema di una valutazione di impatto preventiva (DPIA), ai sensi dell'articolo 35 del GDPR oltre al fatto che sarebbe tecnicamente difficile, se non impossibile, fare una video-ripresa di tutti i lavori svolti;
- 2.12.** Da ultimo si consideri, altresì, che l'obbligo in questione rischia di atteggiarsi a strumento di interferenza illecita nella vita privata di terzi nonché, nel caso di riprese di lavoratori, di essere anche in potenziale contrasto con l'art. 4 della l. 300/1970;
- 2.13.** L'Advisor è già stato oggetto di formale diffida (**allegato 2**) rimasta allo stato, purtroppo, senza esito e, anche per questo, si ritiene necessario che codesta Autorità valuti prontamente la conformità a norma o meno di tale *modus operandi*, stante la rilevanza economico-sociale del fatto, anche allo scopo di consentirci di suggerire ai nostri associati le più opportune condotte;

Tutto ciò premesso, la scrivente Associazione

CHIEDE

al Garante per la protezione dei dati personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere nei confronti di Deloitte S.p.A. ogni opportuno provvedimento.

Elenco dei documenti allegati:

- 1) Screenshot con richiesta video e relative giustificazioni dell'Advisor;
- 2) Diffida RPT.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito della ricezione del presente modello, si rappresenta che il Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma; Email: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it*; Centralino: +39 06696771), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame del reclamo. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame del reclamo saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei dati personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it).

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Al Garante per la protezione dei
dati personali
P.ZZA VENEZIA, 11
00187 ROMA
protocollo@pec.gpdp.it

Prot. n. 545/2022

Roma, 25 ottobre 2022

Reclamo ex art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento.

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT), in persona del Coordinatore e come tale Legale Rappresentante che, ad ogni effetto di legge sottoscrive il presente atto, espone a Codesta Autorità quanto segue.

1. Premessa.

- 1.1.** Gli istanti rappresentano e tutelano i diritti e gli interessi dei propri associati innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e di vigilanza e, come tali, in ragione di quanto più oltre esposto, intendono rappresentare i seguenti fatti.
- 1.2.** Come noto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica hanno avuto ed hanno un ruolo particolarmente rilevante nella gestione del cd. Superbonus (ex artt. 119 e ss. del DL 34/2020) e nella validazione/asseverazione dei lavori edili svolti per maturare i crediti derivanti da tale bonus fiscale, destinati - conformemente alla disciplina normativa pro tempore applicabile - alla circolazione come cd. moneta fiscale (i.e. credito fiscale derivante dal Superbonus).
- 1.3.** In tale contesto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica, nei limiti consentiti dalle rispettive discipline professionali, hanno svolto e svolgono attività di attestazione e certificazione, fidefacente, dell'effettiva e conforme a norma realizzazione dei lavori richiesti per l'accesso al citato beneficio fiscale, assumendo anche la qualifica di incaricati di pubblico servizio.
- 1.4.** L'ampiezza delle attività e delle competenze richieste per godere di tali benefici fiscali ha indotto una pluralità di istituti di credito ed associazioni industriali a stipulare accordi e convenzioni con società di consulenza leader di mercato finalizzate, in tesi, ad ottimizzare il percorso di ottenimento della cd. moneta fiscale (i.e. cessione del credito) finanziariamente indispensabile agli operatori (i.e. imprese e professionisti) per attuare i lavori in questione.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



- 1.5. Nell'ambito di tali accordi una associazione di costruttori edili, a quanto consta, ha stipulato con la nota società di consulenza Deloitte S.p.A. una convenzione con la quale quest'ultima ha messo a disposizione di committenti, imprese e professionisti una piattaforma destinata alla gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione (in ambito bancario) del credito fiscale citato. Ciò in stretto raccordo con una pluralità di istituti bancari riconducibili quantomeno, a quanto consta, al Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.
- 1.6. E infatti, al sito internet <https://www.bonusfiscali.intesasanpaolo.com/login> è possibile reperire la piattaforma messa a disposizione da Deloitte S.p.A. per la gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione del credito fiscale.
- 1.7. Tale piattaforma, molto utilizzata dagli operatori del settore, interviene in una fase del procedimento successiva all'attestazione (da parte di ENEA, Ente pubblico deputato all'acquisizione di documenti, attestazioni e certificazioni richieste *ex lege*) della correttezza documentale del singolo fascicolo. In altre parole, la piattaforma viene in questione solo in relazione agli aspetti bancari/finanziari dell'operazione, quando i professionisti previsti dal DL 34/2020 quali attestatori/asseveratori, sotto la propria responsabilità, della corretta esecuzione dei lavori edilizi necessari per fruire del bonus fiscale, hanno già reso la propria prestazione professionale (formalmente verificata dall'ENEA);
- 1.8. E' fatto notorio quello per il quale, nell'attuale contesto, il ceto bancario ha limitato fortemente la possibilità di circolazione del credito da Superbonus, indottovi sia dagli interventi normativi più recenti che hanno oggettivamente penalizzato l'intera filiera delle costruzioni, sia dalla imminente "saturazione" della propria capacità di acquisire moneta cd. fiscale da utilizzare come strumento di compensazione nei propri rapporti con l'Erario. Ciò, a sua volta, rende dominante la posizione contrattuale dell'istituto bancario (e quindi dell'advisor che utilizza) atteso che il mercato presenta sempre meno soggetti interessati ad acquisire i crediti fiscali derivanti dal cd. Superbonus.

2. Problematiche giuridiche conseguenti alle richieste dell'Advisor.

- 2.1. La premessa svolta è necessaria per evidenziare che la Società di consulenza in questione (sempre nella sua qualità di advisor, a quanto consta, del Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.) ha inopinatamente ed autonomamente introdotto, fra la documentazione ritenuta necessaria per consentire l'accesso alla possibilità di circolazione del credito fiscale di cui si discute, un obbligo che presenta - a nostro avviso - rilevanti aspetti di interesse di codesta Autorità (**vd. allegato 1**). In particolare, da alcuni giorni, viene esplicitamente richiesto, dalla piattaforma il caricamento di una video ripresa (da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e/o dai professionisti tecnici a vario titolo coinvolti nell'appalto) che rechi una dettagliata ripresa dei lavori effettuati e delle aree interessate dall'intervento. Ciò per supposte finalità antifrode.
- 2.2. Si segnala che tale video-ripresa - archiviata e gestita con modalità non note e per tempi non noti - non è richiesta da nessuna norma vigente nell'ordinamento non pare

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



comunque adeguatamente sostenuta da adeguate basi normative. Infatti, nella sezione “Privacy Policy” in calce al suddetto sito, si può visionare l’Informativa privacy - redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – che riporta una serie di informazioni obbligatorie secondo la normativa vigente. Fra queste, ha destato particolare attenzione, il paragrafo relativo alle finalità del trattamento e la base giuridica del trattamento medesimo. Alla lettera b) del capitolo citato, si legge che una delle finalità del trattamento attiene al *“Compimento delle verifiche di completezza e congruità della documentazione prodotta in conformità alla normativa vigente ai fini dei benefici fiscali, della cessione del credito [...]”*; viene poi aggiunto che la base giuridica di tale trattamento è rappresentata dalla *“necessità di eseguire i servizi/contratto di cui l’interessato è parte e/o da quest’ultimo richiesti”*, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b) del Regolamento europeo.

- 2.3.** A nostro avviso, benché la prassi applicativa abbia dimostrato come troppo spesso la base giuridica di cui all’art. 6, co. 1, lett. b), GDPR, venga utilizzata come “jolly” legittimante un trattamento, è di assoluta premura rammentare come la base di liceità in questione non possa e non debba assolutamente essere utilizzata come “panacea per ogni male” a discapito della privacy e della riservatezza del soggetto che conferisce i dati. Perché un trattamento venga considerato lecito sulla scorta della base giuridica richiamata, risulta - infatti - opportuno che tale trattamento sia **oggettivamente necessario** ai fini dell’esecuzione di un contratto/accordo. A tal proposito è essenziale chiedersi, fra le altre cose, quali siano la natura e le caratteristiche del servizio prestato. In concreto, quindi, l’attività oggetto del contratto/accordo - che viene svolta per il tramite della piattaforma - è esclusivamente quella di verifica formale della documentazione relativa alla richiesta di bonus concernente i lavori effettuati e non già quella di una verifica di rispondenza fra la documentazione presentata e lo stato di fatto dei lavori svolti. Ciò comporta, nel concreto, che il trattamento dati da parte dell’advisor Deloitte relativo alle video-asseverazione non si configura come oggettivamente necessario ai fini dell’esecuzione del contratto e come tale, a nostro avviso, non è legittimo.
- 2.4.** Ciò detto, preme sottolineare che le video riprese in questione attengono, per lo più, a beni e proprietà di terzi rispetto al soggetto che la effettua. I lavori edili strumentali al cd. Superbonus, infatti, vengono effettuati su edifici pubblici e privati di proprietà, generalmente, del committente che - per lo più - non è coinvolto in tale operazione e sicuramente non viene posto in condizione di esprimere liberamente il proprio assenso. Tale aspetto ci pare molto importante giacché di fatto, l’assenza del video, pregiudica la già scarsa possibilità che l’istituto bancario nominato (leader di mercato) “accetti” la cessione del credito (*rectius*, lo acquisti). Tale rischio, a fronte della notevole esposizione finanziaria di committenti, professionisti ed imprese (esposizione che, si badi bene, non si sarebbe certamente avuta senza la ragionevole certezza del godimento del credito fiscale, costituendo causa prima del contratto di appalto) non consente, di fatto di esprimere un libero consenso al trattamento. A tal proposito sia consentito richiamare il 43° considerando del GDPR dove si osserva che *“Si presume che il consenso non sia stato liberamente prestato se non è possibile prestare un consenso separato a distinti*

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI – DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI – GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI – INGEGNERI – PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI – PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione". Ci pare esattamente il caso in cui ci troviamo.

- 2.5.** Alla luce dell'art. 4, n. 11 del GDPR infatti, il libero consenso non v'è se risulta manifestato dietro pressanti necessità economiche, conseguenti, come detto, alla sempre maggiore saturazione del mercato dei crediti da superbonus (in tal senso, v. pure il risalente orientamento di Codesta Autorità, espresso già con il "*Parere 15/2011 sulla definizione di consenso*" adottato dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati in data 13 luglio 2011, WP 187, secondo cui il consenso non può essere considerato libero se le conseguenze dello stesso "*minano la libertà di scelta dell'individuo*". Si veda anche la definizione di "condizioni per il consenso" prevista dall'art. 7 del GDPR). Parimenti, e per le stesse ragioni, come evidenziato da questa stessa Autorità con il provvedimento *n. 488 del 24 novembre 2016 "non apparirebbe frutto di libera autodeterminazione il consenso espresso da appaltatori, lavoratori e clienti* [NDA: consenso al trattamento dei dati presenti nel video] *nell'ambito dei rapporti intercorrenti con le controparti, non potendo considerarsi tale la volontà manifestata dagli interessati dietro "minaccia" della mancata stipula del contratto o quale condizione per la permanenza del vincolo negoziale* [NDA: nel nostro caso il mancato acquisto del credito].
- 2.6.** Inoltre, è di fatto possibile che le video riprese dei cantieri in essere riguardino operai, lavoratori o soggetti terzi la cui immagine o la cui ripresa viene acquisita con modalità che possono non consentire l'acquisizione del libero assenso anche di questi ultimi, mettendo il committente e il professionista in una condizione realmente difficile, trovandosi di fronte ad un dilemma: rischiare di violare la disciplina della privacy o rischiare di perdere il finanziamento dei lavori?
- 2.7.** Ferma la volontà dell'Associazione scrivente e dei suoi associati di operare conformemente alle disposizioni normative in essere, si segnala l'estrema difficoltà in cui professionisti tecnici vengono posti, atteso che, da un lato, essi non sono sempre in grado di fornire adeguate informazioni ai committenti ed ai soggetti potenzialmente coinvolti nel video, dall'altro, non sono necessariamente in grado di garantire un adeguato trattamento di tali dati. Trattamento che viene, di fatto, imposto in ragione della posizione dominante sul mercato dell'istituto bancario citato e del relativo advisor e si risolve nell'imposizione di un *facere*, si ripete, privo di qualsivoglia base normativa.
- 2.8.** Non può poi non evidenziarsi che la richiesta di tale documentazione video è fortemente svilente per i professionisti che vengono chiamati ad effettuarla, essendo questi ultimi dei soggetti che, si badi bene, asseverano sotto la propria responsabilità civile, penale e deontologica i lavori svolti, sulla base di specifiche norme di legge. La ripresa video imposta, a nostro avviso, non può aggiungere nulla in termini di certezza giuridica o veridicità alla documentazione già trasmessa all'Autorità e, quindi, riteniamo che tale imposizione di fatto integri una **violazione del principio di minimo trattamento dei dati** atteso che i dati e le informazioni che, in tesi, il video dovrebbe fornire, sono già –

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI – DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI – GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI – INGEGNERI – PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI – PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



conformemente a norma – nella disponibilità dell'Amministrazione. Il video, infatti - come richiesto dall'advisor, dovrebbe riprendere, ad es., i dati indicati nel cd. cartello di cantiere, i materiali ed i lavori effettuati. Tutti dati, questi, già trasmessi all'Autorità competente prima e durante lo sviluppo dei cantieri nonché attestati ed asseverati dai tecnici *ex lege* previsti.

- 2.9.** Il descritto trattamento desta quindi perplessità anche con riferimento ai principi di necessità e proporzionalità nonché in relazione al principio di minimizzazione, previsto dall'art. 5 del GDPR, per cui i dati oggetto di trattamento devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite, che trova quindi applicazione anche nel contesto della video- valutazione degli interventi;
- 2.10.** Si consideri inoltre che il trattamento riguarderebbe un numero potenzialmente molto elevato di soggetti, con attendibili significative ripercussioni per i diritti individuali degli interessati in caso di violazione delle misure di sicurezza, di accessi non autorizzati o di utilizzo abusivo delle informazioni, anche da parte di terzi, fermo in ogni caso il rischio della configurazione del reato di interferenze illecite della vita privata altrui (art. 615 bis c.p.);
- 2.11.** Si consideri, altresì, che in caso di grandi condomini e cd. supercondomini oggetto del cd. Superbonus, le aree ed i beni ripresi potrebbero essere talmente tanti e ricoprire un'area talmente vasta da porsi il problema di una valutazione di impatto preventiva (DPIA), ai sensi dell'articolo 35 del GDPR oltre al fatto che sarebbe tecnicamente difficile, se non impossibile, fare una video-ripresa di tutti i lavori svolti;
- 2.12.** Da ultimo si consideri, altresì, che l'obbligo in questione rischia di atteggiarsi a strumento di interferenza illecita nella vita privata di terzi nonché, nel caso di riprese di lavoratori, di essere anche in potenziale contrasto con l'art. 4 della l. 300/1970;
- 2.13.** L'Advisor è già stato oggetto di formale diffida (**allegato 2**) rimasta allo stato, purtroppo, senza esito e, anche per questo, si ritiene necessario che codesta Autorità valuti prontamente la conformità a norma o meno di tale *modus operandi*, stante la rilevanza economico-sociale del fatto, anche allo scopo di consentirci di suggerire ai nostri associati le più opportune condotte;

Tutto ciò premesso, la scrivente Associazione

CHIEDE

al Garante per la protezione dei dati personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere nei confronti di Deloitte S.p.A. ogni opportuno provvedimento.

Elenco dei documenti allegati:

- 1) Screenshot con richiesta video e relative giustificazioni dell'Advisor;
- 2) Diffida RPT.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito della ricezione del presente modello, si rappresenta che il Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma; Email: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it*; Centralino: +39 06696771), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame del reclamo. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame del reclamo saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei dati personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it).

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI – DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI – GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI – INGEGNERI – PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI – PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Da: protocollo@pec.gdpd.it
A: INFO@PEC.RETEPROFESSIONITECNICHE.IT
Oggetto: Conferma ricezione di "NOTA RETE PROFESSIONI TECNICHE - RECLAMO GARANTE PRIVACY" del 25/10/2022 16:46:01.
Data: mercoledì 26 ottobre 2022 11:14:47

Gentile utente,

Le inviamo conferma di ricezione di "NOTA RETE PROFESSIONI TECNICHE - RECLAMO GARANTE PRIVACY" del 25/10/2022 16:46:01, inviata da INFO@PEC.RETEPROFESSIONITECNICHE.IT.

Message-ID: OPEC228.20221025163646.32488.03.1.15@PEC-EMAIL.COM

Segnatura: GDPD.Ufficio.PROTOCOLLO.I.0058615.26/10/2022

Codice Amministrazione: GDPD

Codice AOO: A1CC0DB

Numero protocollo: 0058615/22

Data protocollo: 26/10/2022

Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia 11 - IT-00187 Roma

www.garanteprivacy.it

FASE 2: PRIMO-SAL		Documenti caricati 10 di 13		Commenti non letti: 1	
Documentazione	File	Stato	Commenti	Ultimo aggiornamento	Utente caricamento
Modello Comunicazione opzione sconto in fattura-cessione credito firmato - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Modello_Comunicazione_opzione_sconto_in_fattura-ce... +Carica Download	In attesa di validazione		20/09/2022 16:59	albertofantoni.ing@gmail.com
Fatture - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Fatture.zip +Carica Download	In attesa di validazione	[30/05/2022 10:22 Utente Tax] salve, purtroppo le confermo che non è possibile la conversione della pratica saluti.	10/09/2022 12:05	albertofantoni.ing@gmail.com
Bonifici - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Bonifici.zip +Carica Download	In attesa di validazione		10/09/2022 12:11	albertofantoni.ing@gmail.com
Asseverazione ENEA ex art. 119 comprensiva della polizza assicurativa - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Asseverazione_ENEA_ex_art_119_comprendiva_della_p... +Carica Download	In attesa di validazione		10/09/2022 12:20	albertofantoni.ing@gmail.com
Polizza Commercialista - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				10/09/2022 12:23	albertofantoni.ing@gmail.com
Ricevuta di invio della Comunicazione opzione sconto in fattura-cessione credito - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				20/09/2022 12:42	albertofantoni.ing@gmail.com
Attestazione di atto notorio CCNL edilizia* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				09/06/2022 11:03	ALBERTO
Ricevuta PEC attestazione del 30% dei lavori entro il 30.09.2022 - verifica le condizioni sul tasto (i)				12/09/2022 15:05	albertofantoni.ing@gmail.com
Attestazione 30% dei lavori entro il 30.09.2022* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				10/09/2022 12:27	albertofantoni.ing@gmail.com
Sezione di dettaglio dei crediti trasferiti - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				20/09/2022 12:58	
Privacy Video - Attestazione video dell'Asseveratore* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				28/09/2022 12:21	Utente Tax
Attestazione video dell'Asseveratore* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				28/09/2022 12:21	Utente Tax
Realizzazione delle condizioni sospensive* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	Download	Validato		10/09/2022 13:02	albertofantoni.ing@gmail.com

Commenti

ALBERTO

Preferiremmo, se possibile, non fare il video per motivi legati alla privacy dell'asseveratore e del nostro cliente. Saremmo lieti di ricevervi presso il nostro cantiere in qualsiasi momento e a fornirvi le foto di qualsiasi cosa in qualsiasi fase dei lavori. Nell'attestazione 30% dei lavori, già caricata tra i documenti e inviata via PEC in Comune sono comunque presenti le foto dello stato attuale.

20/09/2022 13:01

Utente Tax

salve, non è possibile procedere alla validazione della pratica se non viene caricato quanto richiesto saluti.

28/09/2022 12:21

Scrivi un commento

Invia

Modalità di compilazione Tabella Importi

Come utente, la seguente tabella deve essere compilata inserendo le specifiche relative agli **Importi degli interventi effettuati nella fase di SAL**. Devono essere inseriti nella tabella esclusivamente gli importi oggetto di sconto in fattura o cessione del credito (eventuale credito maturato a fronte degli interventi agevolati e trattenuto dal beneficiario non deve essere indicato nella tabella).
 Attenzione:

- In caso di più fatture riferite a più interventi è necessario aggiungere una riga per ciascun intervento suddividendo adeguatamente gli importi;
- In caso di più bonifici riferiti ad un singolo fornitore è necessario aggiungere una riga per ciascun bonifico.

La compilazione della tabella è **propedeutica al superamento della fase di SAL**: le informazioni inserite verranno **valutate** e, ove necessario, **modificate** dall'esperto fiscalista assegnatario della tua pratica. In caso di tabella precompilata sulla base delle informazioni inserite nelle fasi precedenti è richiesta la compilazione dei soli campi non alimentati (abilitando il tasto "modifica" i campi divengono editabili).

Una volta inserite tutte le informazioni nella tabella si dovrà procedere alla validazione tramite apposito tasto Conferma dati inseriti.

Clicca su + per alimentare una nuova riga al fine di inserire informazioni riferite a più fornitori/interventi.





c.a.
Studio Tributario e Societario – Deloitte Società
Tra Professionisti S.r.l.
sts-deloitte@sts-pec.it

Prot. n. 469/2022

Roma, 19 settembre 2022

Oggetto: Atto di intimazione e diffida.

La scrivente Rete delle Professioni Tecniche e Scientifiche, in breve “RPT”, in rappresentanza dei diritti e degli interessi degli Ordini e Collegi Nazionali aderenti (i.e. Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Chimici e Fisici; Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Geologi; Geometri e Geometri Laureati; Ingegneri; Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; Periti Industriali e Periti Industriali Laureati; Tecnologi Alimentari)

PREMESSO

- che tutto il settore della cd. filiera delle costruzioni ormai da un decennio incontra gravissime difficoltà, drammaticamente aggravate dalla pandemia e dalla recente crisi internazionale che ha generato un aumento abnorme dei costi delle materie prime e dell’energia;
- che l’intervento normativo più significativo degli ultimi decenni, il cd. Superbonus, introdotto dal DL. 34/2020 e più volte modificato, ha positivamente inciso sul settore, consentendo ai professionisti ed alle imprese della filiera delle costruzioni di contrastare almeno parzialmente la crisi pluriennale citata;
- che tale misura, di oggettiva ed attestata utilità per tutti gli attori istituzionali e privati coinvolti (si pensi a: aumento del P.I.L., contrasto al lavoro nero, aumento effettivo del gettito fiscale, efficientamento energetico, miglioramento sismico degli edifici e loro

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



- riqualificazione, aumento dell'occupazione ecc...), ha, nel tempo visto, interventi normativi e scelte organizzative (non solo del ceto bancario) finalizzati esplicitamente a scoraggiarne l'utilizzo, nonostante le gravissime conseguenze economiche, sociali ed ambientali direttamente a ciò conseguenti;
- che tale percorso volto a contrastare il cd. Superbonus (imposto attraverso oneri documentali, certificatori ed altro sempre maggiori e sempre più incerti) non trova riscontro in misure consimili adottate da altri paesi europei, i cui sistemi giuridico-bancari si caratterizzano sempre più (specie in una fase di pesante recessione quale quella attuale) per la semplificazione degli oneri documentali ad imprese professionisti, anche in caso di bonus fiscali assimilabili al nostro cd. Superbonus;
 - che, da ultimo, in tale logica di contrasto al cd. Superbonus, si deve annoverare la scelta, operata *ex abrupto*, da codesta Società, nella sua qualità di advisor di alcuni delle più importanti realtà bancarie, di richiedere la allegazione di non meglio precisate riprese video dei lavori effettuati allo scopo di usufruire del cd. Superbonus;
 - che tale richiesta aggiuntiva, visibile sul portale da Voi curato, si sostanzia in un immotivato, non previsto, illogico aggravamento dei già pesanti oneri documentali e certificatori gravanti sui committenti e sui professionisti;
 - che tale onere documentale aggiuntivo, oltre a svilire la figura del professionista (su cui di fatto ricadrà sempre) appare di dubbia utilità e di opinabile base normativa atteso che:
 - a) appare contrastante con i principi di lealtà e buona fede contrattuale poiché costituisce un inutile aggravamento di oneri riferiti ad atti e documenti validati ed asseverati da professionisti (svolgenti in tal caso funzione di incaricati di pubblico servizio) coperti da adeguata assicurazione professionale è già validati da una Amministrazione Pubblica centrale (ENEA);
 - b) appare contrastante con l'art. 13 bis della L. 247/2012, applicabile anche ai professionisti rappresentati dalla RPT (Art. 19-quaterdecies, Legge 4 dicembre 2017, n. 172) poiché si sostanzia in una modificazione unilaterale sopravvenuta del contratto;
 - c) appare contrastante con l'art. 1341 del codice civile;

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



- d) appare contrastante con le vigenti disposizioni in materia di riservatezza atteso che i luoghi ed i beni oggetto del video non possono essere ripresi senza consenso dei relativi proprietari come pure i lavoratori eventualmente in esso filmati; di contro ove ciò sia legittimo, dovrebbe essere rilasciata ampia ed esaustiva informativa sull'uso che di tale documenti video si andrà a fare, cosa che non risulta;
- e) non appare giustificata da innovazioni normative o interpretative di sorta atteso che gli Istituti bancari, a seguito delle recentissime innovazioni normative sull'art. 121 del DL 34/2020 sono, di fatto, garantite al massimo grado nei confronti di eventuali irregolarità/illegittimità. Ciò in ragione del fatto che la limitazione della responsabilità al caso del "dolo" o della "colpa grave", di fatto, la esclude (in capo al cessionario) in presenza di crediti regolarmente certificati e asseverati;
- f) non appare esser richiesta dalle vigenti disposizioni in materia di cd. antiriciclaggio né dai ccdd. Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 che – peraltro – in nessun caso possono generare obblighi ed oneri impropri nei confronti dei terzi;
- g) non appare avere alcun effetto deterrente di eventuali comportamenti illeciti né appare idoneo a configurare una adeguata diligenza dell'advisor o dell'istituto bancario che devono esser riferite semmai, come già avviene, all'adeguatezza documentale, attestata, si ripete, da professionisti responsabili in prima persona;
- h) appare richiedere obblighi di facere per lo più di difficile attuazione (si pensi all'ipotesi di lavori già effettuati) e di costi non preventivati né preventivabili non trascurabili che, come tali, non possono essere scaricati sulla committenza.

Tanto premesso, con la presente,

SI INTIMA E SI DIFFIDA

codesta Spett.le Società a rimuovere l'obbligo richiesto in quanto inadeguato, illegittimo ed ingiustamente penalizzante per la dignità lavorativa dei professionisti interessati, dandone pronto riscontro alla scrivente.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Ciò con l'avvertenza che, in difetto, questa Associazione sarà costretta a tutelare gli interessi dei propri associati in tutte le sedi giurisdizionali necessarie e presso le competenti Autorità di Vigilanza.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



All'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6A
00198 Roma RM
protocollo.agcm@pec.agcm.it

Prot. n. 546/2022

Roma, 25 ottobre 2022

Oggetto: cd. Superbonus - Segnalazione di condotte potenzialmente lesive della concorrenza e del mercato e possibile abuso di posizione dominante in relazione all'imposizione di gravosi oneri documentali ritenuti strumentali alla verifica dell'effettiva esistenza dei lavori in relazione ai quali viene ceduto il credito fiscale (art. 121 DL. 34/2020).

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT), in persona del Coordinatore e come tale Legale Rappresentante che, ad ogni effetto di legge sottoscrive il presente atto, espone a Codesta Autorità quanto segue.

1. Premessa.

1.1. Gli istanti rappresentano e tutelano i diritti e gli interessi dei propri associati innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e di vigilanza e, come tali, in ragione di quanto più oltre esposto, intendono rappresentare i seguenti fatti.

1.2. Come noto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica hanno avuto ed hanno un ruolo particolarmente rilevante nella gestione del cd. Superbonus (ex artt. 119 e ss. del DL 34/2020) e nella validazione/asseverazione dei lavori edili svolti per maturare i crediti derivanti da tale bonus fiscale, destinati - conformemente alla disciplina normativa pro tempore applicabile - alla circolazione come cd. moneta fiscale (i.e. credito fiscale derivante dal Superbonus).

1.3. In tale contesto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica, nei limiti consentiti dalle rispettive discipline professionali, hanno svolto e svolgono attività di attestazione e certificazione, fidefacente, dell'effettiva e conforme a norma realizzazione dei lavori richiesti per l'accesso al citato beneficio fiscale, assumendo anche la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

1.4. L'ampiezza delle attività e delle competenze richieste per godere di tali benefici fiscali ha indotto una pluralità di istituti di credito ed associazioni industriali a stipulare accordi e convenzioni con società di consulenza leader di mercato finalizzate, in tesi, ad ottimizzare il percorso di ottenimento della cd. moneta fiscale (i.e. cessione del credito) finanziariamente indispensabile agli operatori (i.e. imprese e professionisti) per attuare i lavori in questione.

1.5. Nell'ambito di tali accordi una associazione di costruttori edili, a quanto consta, ha stipulato con la nota società di consulenza Deloitte S.p.A. una convenzione con la quale quest'ultima ha messo a disposizione di committenti, imprese e professionisti una piattaforma destinata alla gestione

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma - tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it - info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 - Racc. N° 29562- CF 97767480581



documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione (in ambito bancario) del credito fiscale citato. Ciò in stretto raccordo con una pluralità di istituti bancari riconducibili quantomeno, a quanto consta, al Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.

1.6. E infatti, al sito internet <https://www.bonusfiscali.intesasanpaolo.com/login> è possibile reperire la piattaforma messa a disposizione da Deloitte S.p.A. per la gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione del credito fiscale.

1.7. Tale piattaforma, molto utilizzata dagli operatori del settore, interviene in una fase del procedimento successiva all'attestazione (da parte di ENEA, Ente pubblico deputato all'acquisizione di documenti, attestazioni e certificazioni richieste *ex lege*) della correttezza documentale del singolo fascicolo. In altre parole, la piattaforma viene in questione solo in relazione agli aspetti bancari/finanziari dell'operazione, quando i professionisti previsti dal DL 34/2020 quali attestatori/asseveratori, sotto la propria responsabilità, della corretta esecuzione dei lavori edilizi necessari per fruire del bonus fiscale, hanno già reso la propria prestazione professionale (formalmente verificata dall'ENEA);

1.8. E' fatto notorio quello per il quale, nell'attuale contesto, il ceto bancario ha limitato fortemente la possibilità di circolazione del credito da Superbonus, indottovi sia dagli interventi normativi più recenti che hanno oggettivamente penalizzato l'intera filiera delle costruzioni, sia dalla imminente "saturazione" della propria capacità di acquisire moneta cd. fiscale da utilizzare come strumento di compensazione nei propri rapporti con l'Erario. Ciò, a sua volta, rende dominante la posizione contrattuale dell'istituto bancario (e quindi dell'advisor che utilizza) atteso che il mercato presenta sempre meno soggetti interessati ad acquisire i crediti fiscali derivanti dal cd. Superbonus.

2. Problematiche giuridiche conseguenti alle richieste dell'Advisor.

2.1. La premessa svolta è necessaria per evidenziare che la Società di consulenza in questione (sempre nella sua qualità di advisor, a quanto consta, del Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.) ha inopinatamente ed autonomamente introdotto, fra la documentazione ritenuta necessaria per consentire l'accesso alla possibilità di circolazione del credito fiscale di cui si discute, un obbligo che presenta - a nostro avviso - rilevanti aspetti di interesse di codesta Autorità (**vd. allegato 1**). In particolare, da alcuni giorni, viene esplicitamente richiesto, dalla piattaforma il caricamento di una video ripresa (da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e/o dai professionisti tecnici a vario titolo coinvolti nell'appalto) che rechi una dettagliata ripresa dei lavori effettuati e delle aree interessate dall'intervento. Ciò per supposte finalità antifrode.

2.2. Si segnala che tale video-ripresa - archiviata e gestita con modalità non note e per tempi non noti - non è richiesta da nessuna norma vigente nell'ordinamento non pare comunque adeguatamente sostenuta da adeguate basi normative. Infatti, nella sezione "Privacy Policy" in calce al suddetto sito, si può visionare l'Informativa privacy - redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE - che riporta una serie di informazioni obbligatorie secondo la normativa vigente. Fra queste, ha destato particolare attenzione, il paragrafo relativo alle finalità del trattamento e la base giuridica del trattamento medesimo. Alla lettera b) del capitolo citato, si legge che una delle finalità del trattamento attiene al "*Compimento delle verifiche di completezza e*

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma - tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it - info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 - Racc. N° 29562- CF 97767480581



congruità della documentazione prodotta in conformità alla normativa vigente ai fini dei benefici fiscali, della cessione del credito [...]”; viene poi aggiunto che la base giuridica di tale trattamento è rappresentata dalla “necessità di eseguire i servizi/contratto di cui l’interessato è parte e/o da quest’ultimo i richiesti”.

2.3. A nostro avviso, al netto delle problematiche di compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di riservatezza tale condotta della Società Deloitte S.p.A. e del Gruppo bancario Intesa San Paolo S.p.A. si presta ad esser interpretato come abuso, di fatto, di posizione dominante.

L’articolo 102 del TFUE infatti, vieta - come noto - lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una sua parte sostanziale, nella misura in cui ciò possa arrecare un pregiudizio al mercato intraeuropeo. In tale ottica, un’impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai consumatori. Ciò avviene, in genere, quando detiene quote elevate in un determinato mercato. Il fatto che un’impresa raggiunga grandi dimensioni non distorce di per sé il mercato. La legge - ovviamente - non vieta la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso (articolo 3 della L. n. 287/90) che si concretizza quando l’impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori. Allo stesso modo può ravvisarsi l’ipotesi di abuso di dipendenza economica che abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato (Art. 11, legge 5 marzo 2001, n. 57).

2.4. Tale fattispecie, come noto, si configura quando un’impresa è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica deve valutata tenendo conto anche della reale possibilità, per la parte che abbia subito l’abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti (Art. 9, legge 18 giugno 1998, n.192).

Nel caso di specie va rilevato come la estrema difficoltà di reperire istituti bancari che accettino la cessione dei crediti da cd. Superbonus fanno sì che l’improvvida iniziativa denunciata – di fatto – debba esser patita e dai consumatori (i.e. committenti privati) e dalle imprese (i.e. appaltatori e professionisti) che non potendo individuare – in ragione delle evoluzioni normative intervenute – significative alternative all’aggravamento procedimentale richiesto dalla Società Deloitte S.p.A. per conto del citato Gruppo Bancario, saranno costretti a porre in essere delle attività non previste da norma alcuna (i.e. il caricamento in piattaforma dei video), pena il rifiuto di cessione del credito.

2.5. Tale aspetto ci pare molto importante giacché di fatto, l’assenza del video, pregiudica la già scarsa possibilità che l’istituto bancario nominato (leader di mercato) “accetti” la cessione del credito (rectius, lo acquisti). Tale rischio, a fronte della notevole esposizione finanziaria di committenti, professionisti ed imprese (esposizione che, si badi bene, non si sarebbe certamente avuta senza la ragionevole certezza del godimento del credito fiscale, costituendo causa prima del contratto di appalto) non consente, di fatto di esprimere un libero consenso contrattuale.

2.6. In tal senso riteniamo possibile l’integrazione dell’art. 9 della Legge 18 giugno 1998, n. 192 che vieta l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. A norma di tale articolo si considera infatti “dipendenza economica” la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Ciò con l'importante precisazione per la quale *“salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati”*. Secondo il comma 2 inoltre, *“L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, ...e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali ...”*. Tale ipotesi ci pare perfettamente calzante al caso di specie giacché l'imposizione della videoripresa, oltre a svilire i professionisti, non aggiunge nessun grado di certezza o qualità all'attività oggetto di verifica ed anzi si sostanzia in una gravosa modifica unilaterale del contratto in essere.

2.7. Pertanto, ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si invita codesta Autorità a procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa Deloitte S.p.A. e del citato Gruppo Bancario.

2.8. Ferma la volontà dell'Associazione scrivente e dei suoi associati di operare conformemente alle disposizioni normative in essere, si segnala l'estrema difficoltà in cui professionisti tecnici vengono posti, atteso che, da un lato, essi non sono sempre in grado di fornire adeguate informazioni ai committenti ed ai soggetti potenzialmente coinvolti nel video, dall'altro, non sono necessariamente in grado di garantire un adeguato trattamento di tali dati né di realizzare quanto richiesto (i.e. video duplicativo di attestazioni e certificazioni già in atti)anzi imposto in ragione della posizione dominante sul mercato dell'istituto bancario citato e del relativo advisor e si risolve nell'imposizione di un *facere*, si ripete, privo di qualsivoglia base normativa.

2.9. Non può poi non evidenziarsi che la richiesta di tale documentazione video è fortemente svilente per i professionisti che vengono chiamati ad effettuarla, essendo questi ultimi dei soggetti che, si bandi bene, asseverano sotto la propria responsabilità civile, penale e deontologica i lavori svolti, sulla base di specifiche norme di legge. La ripresa video imposta, a nostro avviso, non può aggiungere nulla in termini di certezza giuridica o veridicità alla documentazione già trasmessa all'Autorità: i dati e le informazioni che, in tesi, il video dovrebbe fornire, sono già – conformemente a norma – nella disponibilità dell'Amministrazione. Il video, infatti - come richiesto dall'advisor, dovrebbe riprendere, ad es., i dati indicati nel cd. cartello di cantiere, i materiali ed i lavori effettuati. Tutti dati, questi, già trasmessi all'Autorità competente prima e durante lo sviluppo dei cantieri nonché attestati ed asseverati dai tecnici ex lege previsti.

La gravosità e l'inutilità di tale imposizione ci pare del tutto evidente, anche considerando che l'obbligo in questione rischia di atteggiarsi a strumento di interferenza illecita nella vita privata di terzi.

Da ultimo evidenziamo che l'Advisor è già stato oggetto di formale diffida (**allegato 2**) rimasta allo stato, purtroppo, senza esito e, anche per questo, si ritiene necessario che codesta Autorità valuti

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI – DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI – GEOLOGI – GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI – INGEGNERI – PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI – PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



prontamente la conformità a norma o meno di tale modus operandi, stante la rilevanza economico-sociale del fatto, anche allo scopo di consentirci di suggerire ai nostri associati le più opportune condotte.

Tutto ciò premesso, la scrivente Associazione

CHIEDE

A codesta Ecc.ma Autorità, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere quantomeno nei confronti di Deloitte S.p.A. ogni opportuno provvedimento.

Elenco dei documenti allegati:

- 1) Screenshot con richiesta video e relative giustificazioni dell'Advisor;
- 2) Diffida RPT ed esposto Autorità garante della privacy.

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

FASE 2: PRIMO-SAL		Documenti caricati 10 di 13		Commenti non letti: 1	
Documentazione	File	Stato	Commenti	Ultimo aggiornamento	Utente caricamento
Modello Comunicazione opzione sconto in fattura-cessione credito firmato - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Modello_Comunicazione_opzione_sconto_in_fattura-ce... +Carica 📄	In attesa di validazione		20/09/2022 16:59	albertofantoni.ing@gmail.com
Fatture - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Fatture.zip +Carica 📄	In attesa di validazione	[30/05/2022 10:22 Utente Tax] salve, purtroppo le confermo che non è possibile la conversione della pratica saluti.	10/09/2022 12:05	albertofantoni.ing@gmail.com
Bonifici - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Bonifid.zip +Carica 📄	In attesa di validazione		10/09/2022 12:11	albertofantoni.ing@gmail.com
Asseverazione ENEA ex art. 119 comprensiva della polizza assicurativa - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)	132583_Asseverazione_ENEA_ex_art_119_comprendiva_della_p... +Carica 📄	In attesa di validazione		10/09/2022 12:20	albertofantoni.ing@gmail.com
Polizza Commercialista - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				10/09/2022 12:23	albertofantoni.ing@gmail.com
Ricevuta di invio della Comunicazione opzione sconto in fattura-cessione credito - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				20/09/2022 12:42	albertofantoni.ing@gmail.com
Attestazione di atto notorio CCNL edilizia* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				09/06/2022 11:03	ALBERTO
Ricevuta PEC attestazione del 30% dei lavori entro il 30.09.2022 - verifica le condizioni sul tasto (i)				12/09/2022 15:05	albertofantoni.ing@gmail.com
Attestazione 30% dei lavori entro il 30.09.2022* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				10/09/2022 12:27	albertofantoni.ing@gmail.com
Sezione di dettaglio dei crediti trasferiti - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				20/09/2022 12:58	
Privacy Video - Attestazione video dell'Asseveratore* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				28/09/2022 12:21	Utente Tax
Attestazione video dell'Asseveratore* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)				28/09/2022 12:21	Utente Tax
Realizzazione delle condizioni sospensive* - verifica le condizioni cliccando sul tasto (i)		Validato		10/09/2022 13:02	albertofantoni.ing@gmail.com

Commenti

ALBERTO

Preferiremmo, se possibile, non fare il video per motivi legati alla privacy dell'asseveratore e del nostro cliente. Saremmo lieti di ricevervi presso il nostro cantiere in qualsiasi momento e a fornirvi le foto di qualsiasi cosa in qualsiasi fase dei lavori. Nell'attestazione 30% dei lavori, già caricata tra i documenti e inviata via PEC in Comune sono comunque presenti le foto dello stato attuale.

20/09/2022 13:01

Utente Tax

salve, non è possibile procedere alla validazione della pratica se non viene caricato quanto richiesto saluti.

28/09/2022 12:21

Scrivi un commento

Invia

Modalità di compilazione Tabella Importi

Come utente, la seguente tabella deve essere compilata inserendo le specifiche relative agli **importi degli interventi effettuati nella fase di SAL**. Devono essere inseriti nella tabella esclusivamente gli importi oggetto di sconto in fattura o cessione del credito (eventuale credito maturato a fronte degli interventi agevolati e trattenuto dal beneficiario non deve essere indicato nella tabella).
 Attenzione:

- In caso di più fatture riferite a più interventi è necessario aggiungere una riga per ciascun intervento suddividendo adeguatamente gli importi;
- In caso di più bonifici riferiti ad un singolo fornitore è necessario aggiungere una riga per ciascun bonifico.

La compilazione della tabella è **propedeutica al superamento della fase di SAL**: le informazioni inserite verranno **valutate** e, ove necessario, **modificate** dall'esperto fiscalista assegnatario della tua pratica. In caso di tabella precompilata sulla base delle informazioni inserite nelle fasi precedenti è richiesta la compilazione dei soli campi non alimentati (abilitando il tasto "modifica" i campi divengono editabili).

Una volta inserite tutte le informazioni nella tabella si dovrà procedere alla validazione tramite apposito tasto Caricamento tabella importi.

Clicca su + per alimentare una nuova riga al fine di inserire informazioni riferite a più fornitori/interventi.





c.a.
Studio Tributario e Societario – Deloitte Società
Tra Professionisti S.r.l.
sts-deloitte@sts-pec.it

Prot. n. 469/2022

Roma, 19 settembre 2022

Oggetto: Atto di intimazione e diffida.

La scrivente Rete delle Professioni Tecniche e Scientifiche, in breve “RPT”, in rappresentanza dei diritti e degli interessi degli Ordini e Collegi Nazionali aderenti (i.e. Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Chimici e Fisici; Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Geologi; Geometri e Geometri Laureati; Ingegneri; Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; Periti Industriali e Periti Industriali Laureati; Tecnologi Alimentari)

PREMESSO

- che tutto il settore della cd. filiera delle costruzioni ormai da un decennio incontra gravissime difficoltà, drammaticamente aggravate dalla pandemia e dalla recente crisi internazionale che ha generato un aumento abnorme dei costi delle materie prime e dell’energia;
- che l’intervento normativo più significativo degli ultimi decenni, il cd. Superbonus, introdotto dal DL. 34/2020 e più volte modificato, ha positivamente inciso sul settore, consentendo ai professionisti ed alle imprese della filiera delle costruzioni di contrastare almeno parzialmente la crisi pluriennale citata;
- che tale misura, di oggettiva ed attestata utilità per tutti gli attori istituzionali e privati coinvolti (si pensi a: aumento del P.I.L., contrasto al lavoro nero, aumento effettivo del gettito fiscale, efficientamento energetico, miglioramento sismico degli edifici e loro

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



- riqualificazione, aumento dell'occupazione ecc...), ha, nel tempo visto, interventi normativi e scelte organizzative (non solo del ceto bancario) finalizzati esplicitamente a scoraggiarne l'utilizzo, nonostante le gravissime conseguenze economiche, sociali ed ambientali direttamente a ciò conseguenti;
- che tale percorso volto a contrastare il cd. Superbonus (imposto attraverso oneri documentali, certificatori ed altro sempre maggiori e sempre più incerti) non trova riscontro in misure consimili adottate da altri paesi europei, i cui sistemi giuridico-bancari si caratterizzano sempre più (specie in una fase di pesante recessione quale quella attuale) per la semplificazione degli oneri documentali ad imprese professionisti, anche in caso di bonus fiscali assimilabili al nostro cd. Superbonus;
 - che, da ultimo, in tale logica di contrasto al cd. Superbonus, si deve annoverare la scelta, operata *ex abrupto*, da codesta Società, nella sua qualità di advisor di alcuni delle più importanti realtà bancarie, di richiedere la allegazione di non meglio precisate riprese video dei lavori effettuati allo scopo di usufruire del cd. Superbonus;
 - che tale richiesta aggiuntiva, visibile sul portale da Voi curato, si sostanzia in un immotivato, non previsto, illogico aggravamento dei già pesanti oneri documentali e certificatori gravanti sui committenti e sui professionisti;
 - che tale onere documentale aggiuntivo, oltre a svilire la figura del professionista (su cui di fatto ricadrà sempre) appare di dubbia utilità e di opinabile base normativa atteso che:
 - a) appare contrastante con i principi di lealtà e buona fede contrattuale poiché costituisce un inutile aggravamento di oneri riferiti ad atti e documenti validati ed asseverati da professionisti (svolgenti in tal caso funzione di incaricati di pubblico servizio) coperti da adeguata assicurazione professionale è già validati da una Amministrazione Pubblica centrale (ENEA);
 - b) appare contrastante con l'art. 13 bis della L. 247/2012, applicabile anche ai professionisti rappresentati dalla RPT (Art. 19-quaterdecies, Legge 4 dicembre 2017, n. 172) poiché si sostanzia in una modificazione unilaterale sopravvenuta del contratto;
 - c) appare contrastante con l'art. 1341 del codice civile;

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



- d) appare contrastante con le vigenti disposizioni in materia di riservatezza atteso che i luoghi ed i beni oggetto del video non possono essere ripresi senza consenso dei relativi proprietari come pure i lavoratori eventualmente in esso filmati; di contro ove ciò sia legittimo, dovrebbe essere rilasciata ampia ed esaustiva informativa sull'uso che di tale documenti video si andrà a fare, cosa che non risulta;
- e) non appare giustificata da innovazioni normative o interpretative di sorta atteso che gli Istituti bancari, a seguito delle recentissime innovazioni normative sull'art. 121 del DL 34/2020 sono, di fatto, garantite al massimo grado nei confronti di eventuali irregolarità/illegittimità. Ciò in ragione del fatto che la limitazione della responsabilità al caso del "dolo" o della "colpa grave", di fatto, la esclude (in capo al cessionario) in presenza di crediti regolarmente certificati e asseverati;
- f) non appare esser richiesta dalle vigenti disposizioni in materia di cd. antiriciclaggio né dai ccdd. Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 che – peraltro – in nessun caso possono generare obblighi ed oneri impropri nei confronti dei terzi;
- g) non appare avere alcun effetto deterrente di eventuali comportamenti illeciti né appare idoneo a configurare una adeguata diligenza dell'advisor o dell'istituto bancario che devono esser riferite semmai, come già avviene, all'adeguatezza documentale, attestata, si ripete, da professionisti responsabili in prima persona;
- h) appare richiedere obblighi di facere per lo più di difficile attuazione (si pensi all'ipotesi di lavori già effettuati) e di costi non preventivati né preventivabili non trascurabili che, come tali, non possono essere scaricati sulla committenza.

Tanto premesso, con la presente,

SI INTIMA E SI DIFFIDA

codesta Spett.le Società a rimuovere l'obbligo richiesto in quanto inadeguato, illegittimo ed ingiustamente penalizzante per la dignità lavorativa dei professionisti interessati, dandone pronto riscontro alla scrivente.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Ciò con l'avvertenza che, in difetto, questa Associazione sarà costretta a tutelare gli interessi dei propri associati in tutte le sedi giurisdizionali necessarie e presso le competenti Autorità di Vigilanza.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Al Garante per la protezione dei
dati personali
P.ZZA VENEZIA, 11
00187 ROMA
protocollo@pec.gpdp.it

Prot. n. 545/2022

Roma, 25 ottobre 2022

Reclamo ex art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento.

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT), in persona del Coordinatore e come tale Legale Rappresentante che, ad ogni effetto di legge sottoscrive il presente atto, espone a Codesta Autorità quanto segue.

1. Premessa.

- 1.1.** Gli istanti rappresentano e tutelano i diritti e gli interessi dei propri associati innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e di vigilanza e, come tali, in ragione di quanto più oltre esposto, intendono rappresentare i seguenti fatti.
- 1.2.** Come noto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica hanno avuto ed hanno un ruolo particolarmente rilevante nella gestione del cd. Superbonus (ex artt. 119 e ss. del DL 34/2020) e nella validazione/asseverazione dei lavori edili svolti per maturare i crediti derivanti da tale bonus fiscale, destinati - conformemente alla disciplina normativa pro tempore applicabile - alla circolazione come cd. moneta fiscale (i.e. credito fiscale derivante dal Superbonus).
- 1.3.** In tale contesto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica, nei limiti consentiti dalle rispettive discipline professionali, hanno svolto e svolgono attività di attestazione e certificazione, fidefacente, dell'effettiva e conforme a norma realizzazione dei lavori richiesti per l'accesso al citato beneficio fiscale, assumendo anche la qualifica di incaricati di pubblico servizio.
- 1.4.** L'ampiezza delle attività e delle competenze richieste per godere di tali benefici fiscali ha indotto una pluralità di istituti di credito ed associazioni industriali a stipulare accordi e convenzioni con società di consulenza leader di mercato finalizzate, in tesi, ad ottimizzare il percorso di ottenimento della cd. moneta fiscale (i.e. cessione del credito) finanziariamente indispensabile agli operatori (i.e. imprese e professionisti) per attuare i lavori in questione.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



- 1.5. Nell'ambito di tali accordi una associazione di costruttori edili, a quanto consta, ha stipulato con la nota società di consulenza Deloitte S.p.A. una convenzione con la quale quest'ultima ha messo a disposizione di committenti, imprese e professionisti una piattaforma destinata alla gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione (in ambito bancario) del credito fiscale citato. Ciò in stretto raccordo con una pluralità di istituti bancari riconducibili quantomeno, a quanto consta, al Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.
- 1.6. E infatti, al sito internet <https://www.bonusfiscali.intesasanpaolo.com/login> è possibile reperire la piattaforma messa a disposizione da Deloitte S.p.A. per la gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione del credito fiscale.
- 1.7. Tale piattaforma, molto utilizzata dagli operatori del settore, interviene in una fase del procedimento successiva all'attestazione (da parte di ENEA, Ente pubblico deputato all'acquisizione di documenti, attestazioni e certificazioni richieste *ex lege*) della correttezza documentale del singolo fascicolo. In altre parole, la piattaforma viene in questione solo in relazione agli aspetti bancari/finanziari dell'operazione, quando i professionisti previsti dal DL 34/2020 quali attestatori/asseveratori, sotto la propria responsabilità, della corretta esecuzione dei lavori edilizi necessari per fruire del bonus fiscale, hanno già reso la propria prestazione professionale (formalmente verificata dall'ENEA);
- 1.8. E' fatto notorio quello per il quale, nell'attuale contesto, il ceto bancario ha limitato fortemente la possibilità di circolazione del credito da Superbonus, indottovi sia dagli interventi normativi più recenti che hanno oggettivamente penalizzato l'intera filiera delle costruzioni, sia dalla imminente "saturazione" della propria capacità di acquisire moneta cd. fiscale da utilizzare come strumento di compensazione nei propri rapporti con l'Erario. Ciò, a sua volta, rende dominante la posizione contrattuale dell'istituto bancario (e quindi dell'advisor che utilizza) atteso che il mercato presenta sempre meno soggetti interessati ad acquisire i crediti fiscali derivanti dal cd. Superbonus.

2. Problematiche giuridiche conseguenti alle richieste dell'Advisor.

- 2.1. La premessa svolta è necessaria per evidenziare che la Società di consulenza in questione (sempre nella sua qualità di advisor, a quanto consta, del Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.) ha inopinatamente ed autonomamente introdotto, fra la documentazione ritenuta necessaria per consentire l'accesso alla possibilità di circolazione del credito fiscale di cui si discute, un obbligo che presenta - a nostro avviso - rilevanti aspetti di interesse di codesta Autorità (**vd. allegato 1**). In particolare, da alcuni giorni, viene esplicitamente richiesto, dalla piattaforma il caricamento di una video ripresa (da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e/o dai professionisti tecnici a vario titolo coinvolti nell'appalto) che rechi una dettagliata ripresa dei lavori effettuati e delle aree interessate dall'intervento. Ciò per supposte finalità antifrode.
- 2.2. Si segnala che tale video-ripresa - archiviata e gestita con modalità non note e per tempi non noti - non è richiesta da nessuna norma vigente nell'ordinamento non pare

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma - tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it - info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 - Racc. N° 29562- CF 97767480581

comunque adeguatamente sostenuta da adeguate basi normative. Infatti, nella sezione “Privacy Policy” in calce al suddetto sito, si può visionare l’Informativa privacy - redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – che riporta una serie di informazioni obbligatorie secondo la normativa vigente. Fra queste, ha destato particolare attenzione, il paragrafo relativo alle finalità del trattamento e la base giuridica del trattamento medesimo. Alla lettera b) del capitolo citato, si legge che una delle finalità del trattamento attiene al *“Compimento delle verifiche di completezza e congruità della documentazione prodotta in conformità alla normativa vigente ai fini dei benefici fiscali, della cessione del credito [...]”*; viene poi aggiunto che la base giuridica di tale trattamento è rappresentata dalla *“necessità di eseguire i servizi/contratto di cui l’interessato è parte e/o da quest’ultimo richiesti”*, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b) del Regolamento europeo.

- 2.3.** A nostro avviso, benché la prassi applicativa abbia dimostrato come troppo spesso la base giuridica di cui all’art. 6, co. 1, lett. b), GDPR, venga utilizzata come “jolly” legittimante un trattamento, è di assoluta premura rammentare come la base di liceità in questione non possa e non debba assolutamente essere utilizzata come “panacea per ogni male” a discapito della privacy e della riservatezza del soggetto che conferisce i dati. Perché un trattamento venga considerato lecito sulla scorta della base giuridica richiamata, risulta - infatti - opportuno che tale trattamento sia **oggettivamente necessario** ai fini dell’esecuzione di un contratto/accordo. A tal proposito è essenziale chiedersi, fra le altre cose, quali siano la natura e le caratteristiche del servizio prestato. In concreto, quindi, l’attività oggetto del contratto/accordo - che viene svolta per il tramite della piattaforma - è esclusivamente quella di **verifica formale della documentazione** relativa alla richiesta di bonus concernente i lavori effettuati **e non già quella di una verifica di rispondenza fra la documentazione presentata e lo stato di fatto dei lavori svolti**. Ciò comporta, nel concreto, che il trattamento dati da parte dell’advisor Deloitte relativo alle video-asseverazione non si configura come oggettivamente necessario ai fini dell’esecuzione del contratto e come tale, a nostro avviso, non è legittimo.
- 2.4.** Ciò detto, preme sottolineare che le video riprese in questione attengono, per lo più, a beni e proprietà di terzi rispetto al soggetto che la effettua. I lavori edili strumentali al cd. Superbonus, infatti, vengono effettuati su edifici pubblici e privati di proprietà, generalmente, del committente che - per lo più - non è coinvolto in tale operazione e sicuramente non viene posto in condizione di esprimere liberamente il proprio assenso. Tale aspetto ci pare molto importante giacché di fatto, l’assenza del video, pregiudica la già scarsa possibilità che l’istituto bancario nominato (leader di mercato) “accetti” la cessione del credito (*rectius*, lo acquisti). Tale rischio, a fronte della notevole esposizione finanziaria di committenti, professionisti ed imprese (esposizione che, si badi bene, non si sarebbe certamente avuta senza la ragionevole certezza del godimento del credito fiscale, costituendo causa prima del contratto di appalto) non consente, di fatto di esprimere un libero consenso al trattamento. A tal proposito sia consentito richiamare il 43° considerando del GDPR dove si osserva che *“Si presume che il consenso non sia stato liberamente prestato se non è possibile prestare un consenso separato a distinti*

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI – DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI – GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI – INGEGNERI – PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI – PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione". Ci pare esattamente il caso in cui ci troviamo.

- 2.5.** Alla luce dell'art. 4, n. 11 del GDPR infatti, il libero consenso non v'è se risulta manifestato dietro pressanti necessità economiche, conseguenti, come detto, alla sempre maggiore saturazione del mercato dei crediti da superbonus (in tal senso, v. pure il risalente orientamento di Codesta Autorità, espresso già con il "*Parere 15/2011 sulla definizione di consenso*" adottato dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati in data 13 luglio 2011, WP 187, secondo cui il consenso non può essere considerato libero se le conseguenze dello stesso "*minano la libertà di scelta dell'individuo*". Si veda anche la definizione di "condizioni per il consenso" prevista dall'art. 7 del GDPR). Parimenti, e per le stesse ragioni, come evidenziato da questa stessa Autorità con il provvedimento *n. 488 del 24 novembre 2016 "non apparirebbe frutto di libera autodeterminazione il consenso espresso da appaltatori, lavoratori e clienti* [NDA: consenso al trattamento dei dati presenti nel video] *nell'ambito dei rapporti intercorrenti con le controparti, non potendo considerarsi tale la volontà manifestata dagli interessati dietro "minaccia" della mancata stipula del contratto o quale condizione per la permanenza del vincolo negoziale* [NDA: nel nostro caso il mancato acquisto del credito].
- 2.6.** Inoltre, è di fatto possibile che le video riprese dei cantieri in essere riguardino operai, lavoratori o soggetti terzi la cui immagine o la cui ripresa viene acquisita con modalità che possono non consentire l'acquisizione del libero assenso anche di questi ultimi, mettendo il committente e il professionista in una condizione realmente difficile, trovandosi di fronte ad un dilemma: rischiare di violare la disciplina della privacy o rischiare di perdere il finanziamento dei lavori?
- 2.7.** Ferma la volontà dell'Associazione scrivente e dei suoi associati di operare conformemente alle disposizioni normative in essere, si segnala l'estrema difficoltà in cui professionisti tecnici vengono posti, atteso che, da un lato, essi non sono sempre in grado di fornire adeguate informazioni ai committenti ed ai soggetti potenzialmente coinvolti nel video, dall'altro, non sono necessariamente in grado di garantire un adeguato trattamento di tali dati. Trattamento che viene, di fatto, imposto in ragione della posizione dominante sul mercato dell'istituto bancario citato e del relativo advisor e si risolve nell'imposizione di un *facere*, si ripete, privo di qualsivoglia base normativa.
- 2.8.** Non può poi non evidenziarsi che la richiesta di tale documentazione video è fortemente svilente per i professionisti che vengono chiamati ad effettuarla, essendo questi ultimi dei soggetti che, si badi bene, asseverano sotto la propria responsabilità civile, penale e deontologica i lavori svolti, sulla base di specifiche norme di legge. La ripresa video imposta, a nostro avviso, non può aggiungere nulla in termini di certezza giuridica o veridicità alla documentazione già trasmessa all'Autorità e, quindi, riteniamo che tale imposizione di fatto integri una **violazione del principio di minimo trattamento dei dati** atteso che i dati e le informazioni che, in tesi, il video dovrebbe fornire, sono già –

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



conformemente a norma – nella disponibilità dell'Amministrazione. Il video, infatti - come richiesto dall'advisor, dovrebbe riprendere, ad es., i dati indicati nel cd. cartello di cantiere, i materiali ed i lavori effettuati. Tutti dati, questi, già trasmessi all'Autorità competente prima e durante lo sviluppo dei cantieri nonché attestati ed asseverati dai tecnici *ex lege* previsti.

- 2.9.** Il descritto trattamento desta quindi perplessità anche con riferimento ai principi di necessità e proporzionalità nonché in relazione al principio di minimizzazione, previsto dall'art. 5 del GDPR, per cui i dati oggetto di trattamento devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite, che trova quindi applicazione anche nel contesto della video- valutazione degli interventi;
- 2.10.** Si consideri inoltre che il trattamento riguarderebbe un numero potenzialmente molto elevato di soggetti, con attendibili significative ripercussioni per i diritti individuali degli interessati in caso di violazione delle misure di sicurezza, di accessi non autorizzati o di utilizzo abusivo delle informazioni, anche da parte di terzi, fermo in ogni caso il rischio della configurazione del reato di interferenze illecite della vita privata altrui (art. 615 bis c.p.);
- 2.11.** Si consideri, altresì, che in caso di grandi condomini e cd. supercondomini oggetto del cd. Superbonus, le aree ed i beni ripresi potrebbero essere talmente tanti e ricoprire un'area talmente vasta da porsi il problema di una valutazione di impatto preventiva (DPIA), ai sensi dell'articolo 35 del GDPR oltre al fatto che sarebbe tecnicamente difficile, se non impossibile, fare una video-ripresa di tutti i lavori svolti;
- 2.12.** Da ultimo si consideri, altresì, che l'obbligo in questione rischia di atteggiarsi a strumento di interferenza illecita nella vita privata di terzi nonché, nel caso di riprese di lavoratori, di essere anche in potenziale contrasto con l'art. 4 della l. 300/1970;
- 2.13.** L'Advisor è già stato oggetto di formale diffida (**allegato 2**) rimasta allo stato, purtroppo, senza esito e, anche per questo, si ritiene necessario che codesta Autorità valuti prontamente la conformità a norma o meno di tale *modus operandi*, stante la rilevanza economico-sociale del fatto, anche allo scopo di consentirci di suggerire ai nostri associati le più opportune condotte;

Tutto ciò premesso, la scrivente Associazione

CHIEDE

al Garante per la protezione dei dati personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere nei confronti di Deloitte S.p.A. ogni opportuno provvedimento.

Elenco dei documenti allegati:

- 1) Screenshot con richiesta video e relative giustificazioni dell'Advisor;
- 2) Diffida RPT.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito della ricezione del presente modello, si rappresenta che il Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma; Email: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it*; Centralino: +39 06696771), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame del reclamo. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame del reclamo saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei dati personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it).

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 00187 Roma – tel: 06. 44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581